

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Corso di laurea triennale in Servizio Sociale

Tesi di Laurea in
Sociologia Criminale

**Legami oltre le sbarre: come essere padri in
carcere. Uno studio nella Casa Circondariale di
Crotona**

CANDIDATO
Rebecca Olivadese

RELATORE
Raffaella Sette

Appello I
Sessione Anno Accademico 2020/2021

A mia Nonna Maria

A mio Nonno Giovanni

A mio Padre e a mia Madre:

gli amori più grandi della mia vita.

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 1
Capitolo I - I detenuti e la condizione di esclusione	
1.1 Il carcere come “non-luogo”	>> 5
1.2 Il detenuto può essere “occasionalmente” padre	>> 8
1.3 Un grande passo avanti: “La carta dei figli dei genitori detenuti”	>> 15
Capitolo II - Dove c’è un bambino c’è un padre . . . anche se detenuto	
2.1 Affettività e carcere. Un binomio (im)possibile?	>> 21
2.2 Il diritto a rimanere padri: affetti reclusi	>> 27
2.3 Papà quando torni a casa? Il diritto alla verità	>> 31
Capitolo III- Una ricerca sul campo	
3.1 Finalità della ricerca	>> 37
3.2 Il conteso di riferimento: la Casa Circondariale di Crotone	>> 37
3.3 Il campione	>> 39
3.4 Metodologia e struttura del questionario	>> 39
Capitolo IV- Analisi dei dati	
4.1 Variabili socio-demografiche	>> 49
4.2 Il legame con i propri figli	>> 56
4.3 I colloqui	>> 57
4.4 Telefonate e corrispondenze epistolari	>> 62
CONCLUSIONI	>> 67
BIBLIOGRAFIA	>> 70
SITOGRAFIA	>> 78
ALLEGATO	>> 79

INTRODUZIONE

*“Essere padri è una cosa importantissima,
molto più dell’esser madri:
le quali madri, per molti aspetti nascono,
mentre padri si diventa.” (Ball, 1968)*

Il carcere è un mondo poco conosciuto se non tramite notizie di cronaca che riportano continui episodi di delinquenza e di devianza ma questo posto così complesso ed isolato è parte della nostra società. Il carcere è, per definizione, un luogo di espiazione di una pena, un ambiente nel quale le persone recluse sono temporaneamente private della loro libertà per aver commesso un reato e sono stigmatizzate socialmente come “cattivi”. Di fatto, non dovrebbe essere un luogo di sofferenza, rabbia, tristezza e rassegnazione ma dovrebbe essere un posto nel quale chi viene recluso capisca la gravità dell’errore commesso, conosca le regole la cui non osservanza lo ha portato a commettere il reato per il quale è stato condannato o è in attesa di un giudizio definitivo. Ovviamente il recupero della persona deve rimanere lo scopo principale, poiché il detenuto non è solo colui che ha commesso un’azione sbagliata, ma è prima di tutto una persona, con una propria storia, identità, famiglia, per questo motivo bisogna riconoscere i diritti di cui una persona, in quanto essere umano, gode. La carcerazione priva indubbiamente un uomo della sua libertà ma non dei suoi diritti che sono previsti nella Costituzione. La realtà del carcere si configura come una realtà di segregazione, dove orari, attività e la quotidianità non possono essere scelte dal detenuto autonomamente ed in base alle proprie esigenze ma da “terze” persone, il cui scopo è quello di mantenere l’ordine attraverso il controllo e la sicurezza e di rieducare il detenuto assicurandosi che rispetta le regole. Purtroppo, questo può indurre, a lungo andare, ad una vera e propria modificazione della personalità e del comportamento del recluso tanto da arrivare ad una vera e propria spersonalizzazione e destrutturazione del sé e vanno ad alterare nel soggetto la percezione di sé stesso e della propria identità e così si crea la “sindrome della prisonizzazione”. Le

conseguenze dell'esecuzione penale non si riversano, infatti, esclusivamente sul soggetto condannato o sottoposto a misure cautelari, ma colpiscono indirettamente anche i familiari, vittime dimenticate ed invisibili, la cui sfera affettiva è inevitabilmente compromessa dalla condizione del proprio caro. La detenzione può, quindi, incidere sulla dimensione familiare e sulla stabilità dei rapporti affettivi fino a produrre delle situazioni di allontanamento e un'interruzione drastica dei rapporti. Il presente lavoro di tesi ha come intento quello di fornire una panoramica del sistema carcerario, ponendo l'attenzione sul rapporto tra padre detenuto e figlio, facendo emergere l'importanza del mantenimento di tale relazione anche durante la detenzione. La scelta di concentrarmi sul ruolo della figura paterna è dovuta dalla consapevolezza che, nonostante si presti più attenzione al ruolo della madre, la maggior parte dei detenuti italiani è di sesso maschile e inoltre erroneamente la paternità e il ruolo del padre sono stati per molto tempo considerati secondari rispetto alla maternità e infatti ne può essere la prova la carenza di normativa e letteratura specifica in merito, ove infatti, del padre si parla soltanto agli articoli 21 bis e 47 quinquies della legge n. 354 del 1975, specificando di affidare i figli solo "se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è possibilità di affidare la prole ad altri". Questo fa notare una grande sfiducia nei confronti delle capacità genitoriali di un padre indipendentemente dal reato commesso. È possibile che il padre sia considerata l'ultima persona a cui affidare la prole??

Nel primo capitolo si analizza brevemente la storia del sistema carcerario che, nel corso dei secoli, è mutato drasticamente passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni, ad un carcere rieducativo che pone al centro del trattamento il detenuto, attraverso il suo graduale recupero e reinserimento nella società. L'attuale sistema penale si preoccupa sì di "punire", ma offre la possibilità della redenzione personale e del reinserimento nella società. Questo è anche l'obiettivo che si pone la polifunzionalità della sanzione penale che attesta, oggi, la necessità di perseguire non solo la funzione retributiva della pena ma anche e soprattutto quella rieducativa in adempimento all'articolo 27 della Costituzione.

L'articolo 27 della Costituzione, contenente fondamentali affermazioni di principio, ha trovato così, nel tempo, una sempre più concreta applicazione nell'ottica del rispetto dei diritti dei detenuti e della funzione non afflittiva della pena. Con la Legge di riforma penitenziaria del 1975, il sistema si è "aperto" alla famiglia, adottando tra le sue idee centrali quella della valorizzazione dei rapporti familiari come aspetto importante della vita del detenuto.

La figura paterna ha avuto nel corso della storia una grande evoluzione, si è partiti dal considerare il padre come persona depotenziata nel suo ruolo genitoriale, all'assunzione di una consapevolezza maggiore di quanto questa figura incida nella vita psicologica e affettiva dei figli tanto quanto la madre. Purtroppo nonostante il pensiero abbia fatto dei passi avanti, nell'ambito del sistema carcerario, vi è una differenza con le detenute madri che di fatto hanno più diritti; si nota quanto la legislazione italiana abbia un punto di vista "maternocentrico" (Gromi, 2012:20). Nell'ultimo paragrafo del capitolo, viene prestata attenzione alla "Carta dei diritti dei figli di detenuti", la quale viene consegnata al detenuto appena entra in carcere e lo informa sugli aspetti principali della vita quotidiana, i doveri, le sanzioni, diritto allo studio e al lavoro e sottolinea l'importanza di mantenere i rapporti con i propri familiari.

Nel secondo capitolo si affronta l'argomento dell'affettività in carcere, che apparentemente sembrano due parole inconciliabili, di fatto, l'affettività si concretizza tramite colloqui, telefonate, corrispondenze epistolari ed i permessi premio, ma questo poco tempo a disposizione non basta per far mantenere viva una relazione nel corso del tempo. Molto importante per i detenuti è il rapporto con i propri figli, che per varie cause è molto difficile, questa difficoltà è data anche da una serie di pregiudizi da parte della società di un detenuto padre che non può essere anche un buon genitore. Nell'ultimo paragrafo si affronta il tema della menzogna, spesso si entra in un gioco di falsità in cui non viene rivelato ai figli più piccoli il fatto che il padre si trovi in carcere e vengono dette molto spesso delle bugie, ovvero che il padre è fuori per lavoro o che è in viaggio. Il racconto della verità, invece, fa sì che il bambino possa comprendere, possa decidere se

accettare o meno la situazione prendendosi i tempi che lui ritiene più opportuni, possa creare o ri-creare una relazione con il padre. La genitorialità “atipica” è quella vissuta dal padre detenuto infatti i padri incarcerati vivono una doppia distanza. La prima è quella fisica, dovuta alla separazione forzata, la seconda quella affettiva, determinata dall’impossibilità di continuare ad esercitare la propria funzione genitoriale ed educativa.

Negli ultimi due capitoli (terzo e quarto), invece, è presente la ricerca, svolta tramite la somministrazione di questionari compilati in modo anonimo, nella Casa Circondariale di Crotone.

Nel terzo capitolo si introduce la finalità della ricerca, ovvero quella di analizzare lo stravolgimento della vita personale dei padri detenuti, il contesto di riferimento, Crotone, carcere di minima sicurezza ed esclusivamente maschile, ed infine si presenta il questionario, prevalentemente composto da domande chiuse, elaborato da me e la mia Relatrice Professoressa Raffella Sette.

Nel quarto e ultimo capitolo sono analizzati tutti i dati, inizialmente le variabili socio-demografiche, età, nazionalità, titolo di studio, anni di detenzione, occupazione prima dell’ingresso in carcere e il grado di soddisfazione del lavoro. Vengono, poi, analizzati alcuni dati inerenti la vita privata del detenuto, ovvero, dove vive attualmente la famiglia del detenuto, con chi viveva prima il detenuto, lo stato civile prima dell’ingresso e dopo ed infine il numero dei figli e con chi vivono attualmente. Successivamente in un altro paragrafo viene analizzato il legame del detenuto padre con i propri figli se la permanenza in carcere ha modificato in positivo/negativo oppure ha lasciato invariato il rapporto. Negli ultimi due paragrafi vengono analizzati i colloqui ed i vari stati d’animo provati, le telefonate e le corrispondenze epistolari, mezzi con i quali i detenuti possono sentire la propria famiglia.

Capitolo I – I detenuti e la condizione di esclusione

1.1 Il carcere come “non-luogo”

*“Da dove viene la singolare pretesa di rinchiudere per correggere?”
(M. Foucault, 1975)*

Che cos'è il carcere?

Il termine “carcere”, ancora in uso nel linguaggio corrente, ma poco utilizzato nell'attuale Ordinamento Penitenziario in luogo del termine “Istituto Penitenziario”, deriva dal verbo latino *coerceo* che significa letteralmente *contenere, trattenere* e, in senso figurato, designa il *correggere* e il *costringere all'obbedienza* (Milazzo & Zammiti, n.d.). Nell'articolo 59 dell'O.P. sono disciplinati gli istituti per adulti nella seguente suddivisione: 1) Istituti di custodia preventiva (si distinguono in case mandamentali e circondariali)¹; 2) Istituti per l'esecuzione delle pene (si distinguono in case di arresto e di reclusione)²; 3) Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (si distinguono in colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia, ospedali psichiatrici giudiziari)³; 4) Centri di osservazione (istituti autonomi o come sezione di altri istituti)⁴. Le suddette suddivisioni riguardano esclusivamente gli istituti per adulti amministrati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) mentre gli istituti penali per i minorenni sono gestiti dal Dipartimento per la giustizia minorile (DGM). Si può fantasticare molto sul carcere ed è difficile immaginare le dinamiche che avvengono all'interno, esso è un mondo proprio, un luogo isolato e “invisibile” dall'esterno, dove i legami, le parole, i sentimenti, il tempo, lo spazio hanno espressioni e significati che valgono solo per quel posto, un'area in cui vengono “rinchiusi” coloro che hanno oltraggiato la legge e per tale motivo devono poter “espiare la pena” a causa di un comportamento criminale compiuto nei confronti della società. Nel tempo la visione e la concezione della pena, non più afflittiva e non influenzata da modelli culturali

¹ Articolo 60 O.P..

² Articolo 61 O.P..

³ Articolo 62 O.P..

⁴ Articolo 63 O.P..

che indicavano le sofferenze fisiche come mezzi idonei per capire i propri errori, sono cambiate; la pena perde la sua caratterizzazione repressiva, tipica dei sistemi penali incentrati sulla “neutralizzazione” e sull’ “annullamento” del soggetto recluso. La riforma penitenziaria del 1975 apporta una svolta nel modo di considerare il detenuto all’interno del mondo carcerario, per la prima volta esso viene considerato come “persona” dotata di bisogni e di esigenze specifiche; si è introdotto il concetto di individualizzazione del trattamento e si punta alla valorizzazione e al recupero sociale del reo, abbandonando l’antica logica della depersonalizzazione (Bargiacchi, 2012). L’ingresso del detenuto in carcere coincide con quella che Goffman definisce *spoliazione*. La *spoliazione* è un rito in cui il detenuto si avvia a rischiare di perdere la sua identità per acquisirne una nuova, fino ad arrivare a perderla in modo irreversibile, come accade in caso di condanne molto lunghe. La *spoliazione* è la perdita dei beni materiali che il detenuto possiede, ma in realtà segna l’inizio della perdita del sé, determinata *in primis* dalla rescissione dei legami affettivi, familiari e sociali: l’istituzione totale innalza una barriera tra l’internato e il mondo sociale esterno (Goffman, 1961)⁵. Il carcere ha il dovere di un ruolo rieducativo ma il più delle volte finisce per avere una funzione contenitiva, denuda l’individuo di ciò che lo responsabilizza, come la capacità di fare delle scelte, poiché definisce delle regole, talvolta incomprensibili, che bisogna rispettare senza mai infrangerle, dovrebbe avere il compito di ricondurre la persona ad un progetto che le permetta di realizzare la propria unicità, ma il più delle volte spersonalizza, crea fragilità, insicurezze, paure e soprattutto fa perdere il contatto con la realtà per questo si pone come un “non-luogo”⁶. Esso diventa un “contenitore” di persone che non si sono scelte fra di loro e che condividono gli stessi spazi, a volte le stesse celle e hanno tutti un destino in comune: quello di scontare la propria pena. Sia l’Ordinamento Penitenziario che il regolamento di esecuzione

⁵ *Dal corpo al non corpo in una istituzione totale: il carcere -Foucault e Goffman* (2011, 20 maggio). Rivista scienze sociali. <https://www.rivistadisciencesociali.it/il-corpo-non-corpo-in-una-istituzione-totale-il-carcere/>

⁶ Il nonluogo è un termine ideato da Marc Augè (etnologo, antropologo, scrittore e filosofo francese) che descrive tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Wikipedia. (n.d) *Nonluogo*. <https://it.wikipedia.org/wiki/Nonluogo>

(l. n. 354/1975 e D.P.R. n. 230/2000) cercano di rispondere ad un principio di umanizzazione e rieducazione adempiendo ad un obbligo dettato dalla Costituzione all'articolo 27, comma 3, “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”. Rieducare, educare di nuovo, quindi, dare una seconda possibilità, c'è un paradosso se il verbo è accostato alla parola carcere, ri-educare un soggetto all'interno di un'istituzione che però nega il principale diritto dell'uomo: la libertà. Il detenuto non è libero ed è la legge a determinare, soprattutto, quali legami devono essere tutelati e definire i tempi e le modalità. Le possibilità di contatto con il mondo fuori sono davvero poche, riprendendo le parole di un volontario, Agostino⁷, il quale si sofferma sull'importanza della famiglia come supporto psicologico e aiutare anche il proprio caro al reinserimento “ [...] il paradosso è evidente: ti metto in carcere, nel carcere devi imparare a reinserirti nella società, ma per un certo numero di anni ti impedisco di avere un rapporto con il mondo esterno. Ti devo preparare al mondo esterno, ma in realtà ti impedisco di avere un rapporto significativo con il mondo esterno [...]” (Sette, 2017: 64). Il supporto della famiglia all'interno delle mura, è fondamentale, non si possono coltivare delle relazioni con così poco tempo a disposizione, capita molto spesso che una volta finito il periodo di detenzione ricongiungersi con i propri cari non è così come lo si immaginava, potrebbe sembrare di avere davanti dei perfetti estranei, perché dopo molto tempo e non avendo vissuto alcune dinamiche familiari il rapporto tende a sgretolarsi. Gli effetti della pena non si riversano solo esclusivamente sul soggetto condannato, ma anche sulle “vittime dimenticate”, ovvero, i propri cari. La famiglia è ritenuta dall'ordinamento un'importante risorsa, sia nell'immediato, con l'assistenza affettiva e materiale, sia successivamente, soprattutto nella fase che precede la liberazione per fornire un sicuro punto da cui poter ricominciare per realizzare il reinserimento.

⁷ Presidente Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie Onlus e volontario carcere Busto Arsizio.

1.2 Il detenuto può essere “occasionalmente” padre

Affrontare il problema dell'essere “padri comunque” (Gromi, 2012:19) anche in carcere, ci costringe ad osservare diversi punti di vista. La legislazione italiana sembra che abbia un punto di vista “maternocentrico” (Gromi,2012:20), certamente anche il padre è un genitore, ma il più delle volte viene visto come genitore depotenziato, il quale viene chiamato in causa solo se è necessario, di fatto è una figura che nella storia ha avuto più evoluzione, fino a qualche decennio fa il legame con il padre era considerato in secondo piano, si è passati da un'immagine autoritaria e normativa del padre forte, ad una nuova figura molto più affettiva, amichevole e paritaria. La legge 354/1975 è il caposaldo nel nostro Ordinamento Penitenziario, all'articolo 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori) al comma 3: *“La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”*. Anche nell'articolo 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale) al comma 7 *“La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”*. La stessa sostanza degli articoli, sopra citati, la troviamo anche nella Legge 25 Maggio 1998, n. 165 all'articolo 4; nella Legge 8 Marzo 2001 n. 40 articoli 3,5; nella Legge 30 Marzo 2011 n. 2568 articoli 1,3. Il padre detenuto non è mai chiamato in causa come un genitore a cui può essere affidata la prole ma solo quando la madre è “deceduta o impossibilitata” e addirittura se “non vi è modo di affidare la prole ad altri”, questo farebbe capire che vi è una sfiducia totale nei confronti delle capacità di un detenuto padre, a prescindere dal reato commesso. All'interno di un quadro così buio e negativo, dove tutto è diverso rispetto al mondo esterno, in che modo è possibile rimanere padri responsabili? Come cambia il ruolo del padre quando tra lui e il figlio c'è di mezzo un elemento estraneo: il carcere? Cosa vuol dire essere un genitore dietro le sbarre? Una delle novità più importanti è la considerazione

dei rapporti con la famiglia come elemento del trattamento, citati all'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, molto importanti sono anche gli articoli 28 (Rapporti con la famiglia) “*Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*” e 45 (Assistenza alle famiglie). Il contributo che la famiglia può offrire nel percorso di risocializzazione è di primaria importanza e in effetti, l'esecuzione della pena carceraria incide negativamente sui legami affettivi e soprattutto una netta interruzione o solo anche un deterioramento della relazione potrebbe comportare degli effetti desocializzanti, le dinamiche familiari, quindi, si impoveriscono, retrocedono, questo è ancora più vero quando a espiare la pena è un cittadino extracomunitario, in questo caso, il contatto con i propri affetti diventa quasi sempre un sogno (Milazzo & Zammiti, n.d.). Difficilmente si crede che un detenuto possa essere un buon genitore, uno dei molti problemi che affrontano i padri è quello di non sapere se assumere o meno un ruolo autoritario, infatti, come dice Bouregba dare al proprio figlio delle regole da rispettare potrebbe non risultare credibile da colui che per primo ha infranto la legge (Bouregba,2005:102). Quando il termine relazione viene accostato alla parola carcere la definizione subisce inevitabilmente dei cambiamenti, il legame deve riadattarsi alla struttura contenitiva del carcere trovando nuove modalità per esprimersi al meglio; dare continuità ai legami affettivi permette una possibilità di recidiva del detenuto minore rispetto alla rottura di tali legami (Mosca, 2020). Gli strumenti più immediati per mantenere una relazione “attraverso le sbarre” sono i colloqui, le corrispondenze telefoniche ed epistolari, i permessi premio e qualora ci fossero tutti i requisiti, anche, le misure alternative alla detenzione. L'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario prevede, poi, tra le forme di contatto con l'esterno, la corrispondenza epistolare, senza limiti quantitativi o qualitativi. Tale forma di corrispondenza rientra tra gli strumenti primari mediante i quali il legislatore ha inteso assicurare i rapporti con la famiglia, consistendo in uno scambio privato di informazioni, anche se al mondo d'oggi, era di smartphone e social network, le lettere sembrano uno strumento ormai dimenticato, invece, nel

mondo carcerario sono molto utilizzate, tra detenuti alfabetizzati, perché servono soprattutto per comunicare all'interno del carcere stesso attraverso la "domandina"⁸, molto spesso si utilizzano come un diario personale per chiarire delle situazioni interiori. Attraverso la "domandina" alcuni detenuti potrebbero sentirsi esclusi poiché non tutti sanno scrivere, soprattutto per le persone che provengono da un altro Paese. Durante la scrittura ci si sente più liberi, si evita di avere gli occhi dei poliziotti penitenziari addosso, ma di fatto, prima di essere spedite devono essere lette.

Un altro mezzo per poter sentire i propri familiari è la corrispondenza telefonica, in molti casi, soprattutto quando si tratta di detenuti stranieri oppure, di detenuti che sono in un carcere molto lontano rispetto alla loro città, non sempre la famiglia si fa carico delle spese del viaggio per un colloquio, quindi, per sentire un proprio caro lo strumento più veloce sono le telefonate. La durata massima è di 10 minuti una volta a settimana, mentre coloro i quali hanno commesso i reati citati all'articolo 4 bis possono usufruire di due colloqui telefonici al mese. Sicuramente non sono sufficienti 10 minuti di telefonata per cercare di coltivare una relazione fuori, si vorrebbe parlare di tutto in quel poco tempo, ma non è sufficiente per raccontare quello che succede dentro e farsi raccontare quello che succede fuori, un detenuto (C) ha definito la telefonata come una corsa ad ostacoli (Sette, 2017:68). Ad oggi in alcune carceri italiane sono in corso di sperimentazione alcuni progetti per esempio telefonate via Skype, anche se non tutti hanno aderito. I permessi premio, articolo 30 ter⁹, possono essere concessi ai detenuti che hanno

⁸ Modulo 393, pre-stampato che viene consegnato ai detenuti ogni qual volta vogliono comunicare con l'amministrazione per richiedere una qualsiasi cosa. <https://insorgenze.net/2012/08/04/la-domandina/#:~:text=Stiamo%20parlando%20del%20%E2%80%9Cmodulo%20393,per%20comunicare%20con%20l'amministrazione.>

⁹ La concessione dei permessi è ammessa:

- a. nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
- a. nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
- b. nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
- c. nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

avuto una condotta regolare e che non risultano socialmente pericolosi ed hanno già espiato una parte considerevole della pena, è un efficace metodo per stare con la propria famiglia. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno.¹⁰ L'articolo 18 dell'Ordinamento penitenziario, che detta i principi generali in materia di colloqui e corrispondenza, al primo comma afferma che «*I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui (e corrispondenza) con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici*», riservando al comma terzo «*particolare favore ai colloqui con i familiari*». I colloqui rappresentano l'unica opportunità di poter vedere i propri familiari all'interno del carcere, certamente non è un luogo l'ideale, ma l'unico modo per potersi confrontare, i detenuti possono usufruire di sei colloqui al mese, mentre per coloro che sono imputati o condannati per reati all'articolo 4-bis diventano quattro (se non collaboratori della giustizia). Non tutti i familiari si fanno carico delle spese di visita per il proprio parente in carcere, poiché l'incarcerazione di un parente si traduce automaticamente in una diminuzione di reddito e anche affrontare le nuove spese, per l'avvocato, per inviare i soldi ad un proprio caro. Quando i mezzi economici lo permettono la famiglia decide di affrontare il lungo viaggio per poter parlare con un proprio caro che non si vede da molto tempo, la notte trascorre nell'attesa della visita, si pensa a ciò che si vuole raccontare, la mattina si va verso il carcere, davanti al cancello inizia la vera attesa, si può beccare la pioggia o il sole battente, si cerca di sopportare tutto pur di vederlo. Il tempo di attesa nella sala di richiesta dei colloqui è un tempo interminabile fatto di rumori, di urla di bambini troppo piccoli, di facce arrabbiate, di sorrisi, di ansia, di madri stanche, di partner impazienti, deluse, dispiaciute. Quando si sta per entrare vi è la

¹⁰ Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo. Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

perquisizione, anche per figli, in cui li si spoglia della libertà per entrare in uno spazio di rispetto di regole, orari, gesti, è un momento traumatico. I tempi dedicati alla relazione sono brevi, corti e troppo pochi per permettere un senso di continuità nella relazione che agevolerebbe e supporterebbe il lavoro educativo del padre. Il sentirsi continuamente osservato e giudicato dalla presenza degli agenti penitenziari, non permette la possibilità di poter svolgere la propria funzione genitoriale nel migliore dei modi. Il colloquio, però, non è mai così semplice per nessun detenuto: bisogna saper accettare i sentimenti del proprio figlio, saper riconoscere la rabbia e saperla accettare. Di fronte ad un'istituzione che ha già definito in maniere netta e severa quali sono gli spazi dedicati all'incontro tra padre e figlio e al mantenimento di una relazione, definendo quindi un percorso per il detenuto di espiazione della pena e non di riappropriazione della propria responsabilità, il padre deve seguire un proprio percorso interiore di riappropriazione di un'identità paterna che il carcere ha voluto cancellare ma che nessun'istituzione, reato, pena, potrà mai annullare. Anche negli spazi di relazione il carcere attiva dinamiche di infantilizzazione del detenuto che viene ad essere controllato nelle sue rare possibilità di mettere in pratica la propria responsabilità genitoriale: la sensazione di sentirsi continuamente osservati, giudicati, guardati in uno spazio privo di stimoli. È riconosciuto il diritto del minore fino a 12 anni di avere dei colloqui che hanno una maggiore possibilità di libertà fisica, di giocare, di avere contatto fisico con il padre, di andare in aree verdi, anche se quest'ultima c'è ma raramente usata, oltre i 12 anni di età le opportunità sono uguali per tutti. I padri detenuti, nelle interminabili giornate, ripensano a tantissime cose, a come sarà il rapporto una volta fuori con i propri figli, pensano a cosa possono insegnare, nonostante gli errori commessi e magari partire proprio da quelli per farli risparmiare ai loro figli (Rosati, 2012). Questa lontananza forzata provoca danni emotivi ad entrambi. I tempi sono brevi, rigidi, momenti in cui si vorrebbe comunicare una gioia o un dispiacere ad un proprio caro ma non si può, bisogna sempre aspettare per dirlo, attraverso i colloqui o le telefonate, ma di fatto quando arriva il momento non si trovano neanche più le parole, in uno spazio ristretto

senza privacy con gli occhi di tutti puntati addosso lasciando i padri e i figli insoddisfatti dell'incontro. Gli incontri con i genitori in carcere possono lasciare importanti ricordi o solo strascichi o potrebbero innalzare degli ulteriori muri. Il tempo è prezioso e non basta quasi mai, ritornare in cella è un'esperienza molto intensa perché si ripensa a quanto detto e la stessa cosa succede per i figli. Molto spesso i sentimenti che dominano di più sono il senso di colpa e la vergogna per gli errori commessi, avendo così reso vittime anche i propri cari, portandoli molto spesso ad una forte stigmatizzazione sociale (Augelli,2012:117). L'arresto di un genitore, anche quando i bambini non lo vedono oppure non lo sanno, è difficile da accettare e soprattutto per i bambini da comunicare a chi chiede loro "Dov'è tuo padre?" "Che lavoro fa?". La maggior parte dei detenuti non vede mai i propri figli o li vede raramente durante i colloqui, molto spesso sono le partner che preferiscono non portarli. I detenuti vivono in un presente "sospeso", sono lasciati in una condizione incerta e indefinita per quanto riguarda il loro futuro, questo porta loro a non riuscire a progettare la loro vita, infatti dichiarano di patire delle attese in(de)finite anche semplicemente per avere una risposta alla cosiddetta "domandina" (Musi, 2012:59). La relazione tra genitori e figli è una relazione asimmetrica. Le relazioni familiari sono dettate dal tempo dei colloqui e dalle telefonate che poi ne sono la concretizzazione, potrebbero essere fonte di frustrazione perché rinviando ad un senso di perdita, mancanza di intimità, impossibilità di crescere i figli e vivere la vita quotidiana. Le ricerche, ad oggi, sulla carcerazione paterna sono insufficienti, come mette in luce Purvis (2013) in "*Paternal Incarceration and Parenting Programs in Prison: A Review Paper*", questo fenomeno è stato studiato molto di più dal punto di vista femminile, nonostante in Italia vi è una prevalenza di uomini detenuti, probabilmente perché le madri vengono considerate le principali caregiver dei bambini (Oddo et al.,2020:42). Vi è sempre un pregiudizio sul cattivo genitore che ha sicuramente ostacolato l'attenzione a quelle modalità che in realtà potrebbero migliorare il legame genitoriale all'interno di un luogo chiuso (Emili, 2020:69). L'articolo 42, stabilisce che i trasferimenti dei detenuti devono essere disposti favorendo il

criterio di prossimità alla residenza delle famiglie, in modo tale da agevolare i propri congiunti e per non compromettere le visite e i colloqui. La possibilità che il reo viva vicino al nucleo familiare costituisce una possibilità per i familiari, specialmente i figli, le cosiddette “vittime dimenticate” i quali potrebbero avere maggiore possibilità di vedere il genitore recluso, senza dover affrontare un viaggio, e così facendo si evita di non sconvolgere così tanto la propria routine. Non bastano sicuramente i colloqui, le corrispondenze telefoniche, le corrispondenze epistolari e i permessi premio per mantenere vivo un rapporto con così poco tempo a disposizione, l’unica possibilità qualora ci fossero tutti i requisiti sono le misure alternative alla detenzione, hanno anche quest’ultime uno scopo rieducativo della pena. Il carcere è una scatola di sentimenti e di emozioni, dove dentro esplodono, molto spesso, solo rabbia e ansia e dove all’interno ci sono delle regole rigide da rispettare, per questo all’interno del carcere si può essere “occasionalmente” padri (Gromi, 2012: 10), poiché le possibilità offerte sono troppo poche per poter esercitare la genitorialità all’interno di un luogo ristretto.

1.3 Un grande passo avanti: “La carta dei figli dei genitori detenuti”

Nel 2012 viene presentata dal Ministero della Giustizia la “ Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati”. La Carta, consegnata al detenuto appena entra in carcere, informa sugli aspetti principali della vita quotidiana, i doveri, le sanzioni, diritto allo studio, al lavoro e sottolinea l’importanza di mantenere i rapporti con i propri familiari. Per consentire ai familiari di leggerla è pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia e una copia può essere consultata nella sala dove si effettuano i colloqui. A due anni dalla nascita di codesta Carta, nel 2014 viene approvata tramite un Protocollo d’Intesa la “Carta dei figli dei genitori detenuti”. Per la prima volta in Europa e in Italia, il Ministero della Giustizia, l’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus¹¹, hanno firmato il protocollo d’intesa, originariamente creato nel 2014 e successivamente rinnovato nel 2016 ed in ultimo rinnovato per la terza volta, che riconosce e garantisce in modo formale il diritto dei bambini, figli di detenuti, alla continuità del rapporto affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto per l'internato di esercitare il proprio diritto alla genitorialità. La Carta promuove un’attuazione concreta della Convenzione ONU sulla tutela dei diritti di bambini del 1989, agevolando e sostenendo i minori nei rapporti con il genitore detenuto all’interno degli istituti penitenziari, indicando formule adeguate di accoglienza dei fanciulli in carcere e prevedendo un’informazione adeguata sulle regole di visita e la vita detentiva. Il Documento prevede altresì l’istituzione di un Tavolo permanente, da convocare ogni tre mesi, con compiti di monitoraggio periodico e di promozione della cooperazione tra i soggetti coinvolti, al fine di favorire lo scambio di buone prassi, analisi e proposte.

¹¹ L’associazione Bambinisenzasbarre nasce come gruppo nel 1997 dall’Associazione Cuminetti presente in carcere con attività culturali, nel 2002 si costituisce in associazione senza scopo di lucro con il sostegno della Fondazione olandese Bernard van Leer (impegnata dal 1949 nel sostegno di attività che promuovono lo sviluppo della prima infanzia in 40 Paesi).

La Carta si compone di 9 articoli con una pluralità di obiettivi: favorire il rapporto continuativo tra il genitore detenuto e il figlio, considerando come prioritario il superiore interesse del bambino; promuovere interventi, anche normativi, che tengano conto delle necessità delle relazioni genitoriali e affettive di questo gruppo sociale, senza tuttavia indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni; tutelare il rapporto continuativo col proprio genitore, il quale ha a sua volta il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale; sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e dopo la detenzione, agevolando la famiglia, e in particolar modo i minorenni che vengano colpiti emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute e con incidenza anche sull'abbandono scolastico; superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione, favorendo l'integrazione sociale e spronando ad un profondo cambiamento culturale su questi temi.

Articolo 1: riguarda le decisioni relative a ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena, invita l'autorità giudiziaria a tenere conto del ruolo di genitore del reo e di accordargli, se possibile, una misura alternativa alla custodia cautelare in carcere; ad attuare misure di attenuazione di pena nei confronti dei genitori con figli di minore età per garantire il superiore interesse degli stessi; a ritenere sempre superiori le esigenze dei figli di minore età. È necessario operare affinché la detenzione costituisca per il genitore detenuto un'occasione per recuperare l'identità genitoriale persa o da ricostruire, invece, di fatto, per molti genitori la carcerazione determina una cancellazione della genitorialità.

Articolo 2: individua in 12 punti una serie di azioni necessarie a proteggere il legame tra minore e genitore che garantisca da un lato lo sviluppo psico-affettivo del bambino, e dall'altro preservi il vincolo familiare, ritenuto importante anche in relazione alla prevenzione della recidiva e nel successivo reintegro sociale del detenuto. Si è ritenuto quindi fondamentale regolamentare: i tempi di visita, privilegiando i pomeriggi per non creare ostacoli alla frequentazione scolastica, i luoghi, creando spazi attrezzati per il gioco, la conversazione, l'intrattenimento, i momenti di privacy. La Carta chiede comunque di accompagnare i minori con

informazioni adeguate all'età e che, ove possibile, siano organizzati gruppi di esperti a sostegno, in una esperienza che potrebbe rivelarsi traumatica. **Articolo 3:** prevede la possibilità per il genitore detenuto di essere presente in tutte le occasioni e ricorrenze importanti della vita del bambino, come ad esempio il compleanno, le recite scolastiche, il diploma e la laurea. Lo stesso articolo offre inoltre ai detenuti la possibilità di permessi extra nel caso in cui i figli si trovino in ospedale. Viene promosso inoltre lo sviluppo di specifiche linee guida per quanto riguarda il sostegno e il contatto tra genitori detenuti e figli di minore età che non riescono a incontrarsi facilmente, il colloquio settimanale è l'unico strumento di mantenimento del legame importante per crescere, per riparare all'interruzione spesso improvvisa dal genitore, potenzialmente traumatica e per evitare che questo comprometta una sua crescita equilibrata, regolamentando la possibilità di avvalersi di strumenti di telefonia e di internet e dando la possibilità di colloqui tramite web.

Articolo 4: impegna il sistema penitenziario ad affrontare il tema dell'accoglienza non solo in termini strutturali, ma soprattutto culturali, attraverso una formazione adeguata del personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, che prepari all'accoglienza di minori e famiglie, per rendere il meno traumatico possibile l'accesso in carcere.

Articolo 5: intende assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli tutte le informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti (alla fase del processo o della detenzione); offrire programmi di assistenza alla genitorialità, per aiutare lo sviluppo e il consolidamento del rapporto genitori-figli, nonché una guida all'utilizzo dei servizi socio-educativi e sanitari messi a disposizione dagli enti locali.

Articolo 6: Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile raccoglieranno sistematicamente informazioni circa il numero e l'età, ed eventuali altre informazioni, sui figli i cui genitori siano detenuti

imputati¹², condannati¹³ o internati¹⁴. Tali statistiche saranno rese accessibili e pubbliche.

Articolo 7: pur ribadendo l'obiettivo di evitare la permanenza in carcere dei bambini, e qualora fosse possibile dare ai genitori le misure alternative alla detenzione, cercando di garantire loro una quotidianità il più possibile vicina a quella dei coetanei all'esterno, anche attraverso la frequentazione di aree all'aperto, asili nido e scuole al di fuori dell'Istituto, in modo che la loro crescita non subisca eccessive ripercussioni psico-fisiche.

Articolo 8: si istituisce un Tavolo permanente, composto da soggetti istituzionali e non, cui competono la verifica e il monitoraggio periodici dell'attuazione del documento, favorendo inoltre lo scambio di buone pratiche a livello nazionale ed europeo.

Articolo 9: il quale dichiara che il Protocollo ha validità di due anni e può essere modificato, integrato e rinnovato alla scadenza.

Si tratta del più grande e importante passo compiuto fino ad oggi nel campo dei diritti sia dei bambini sia dei genitori detenuti. Per la prima volta viene formalmente riconosciuto il diritto dei bambini, figli di detenuti, di mantenere un legame affettivo e di non essere colpiti anche essi da una sentenza di cui non hanno colpa. Viene così sancita l'inalienabilità del diritto soggettivo della genitorialità anche per chi si trova in una situazione atipica, rendendo così effettivo quanto disposto dalla Costituzione.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, la Garante per l'Infanzia e l'adolescenza Filomena Albano e la presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre Lia Sacerdote, hanno infatti rinnovato il 20 novembre la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti. Il Protocollo d'intesa siglato è al suo terzo rinnovo, a conferma dell'interesse che le parti riconoscono alle condizioni che vivono i figli minori di genitori detenuti e alle difficoltà che in tante occasioni si

¹² Detenuti nei cui confronti non è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

¹³ Soggetti nei cui confronti è intervenuta sentenza definitiva di condanna. Sono tecnicamente in <<espiazione di pena>>

¹⁴ Soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive.

trovano ad affrontare, condividendo le limitazioni degli ambienti. Il Protocollo Carta dei figli di genitori detenuti promuove infatti l'attuazione concreta della Convenzione ONU sulla tutela dei diritti dei bambini e adolescenti, agevolando e sostenendo i minori nei rapporti con il genitore detenuto e indicando forme adeguate per la loro accoglienza in carcere. Nei quattro anni di applicazione della Carta, siglata per la prima volta nel marzo del 2014 e successivamente rinnovata il 6 settembre 2016, i risultati raggiunti, riferisce il Ministero della Giustizia, “descrivono fasi di progressivo miglioramento, le sale d'attesa per i bambini sono ora presenti in 80 istituti (nel 2016 erano 66), mentre le sale colloqui risultano presenti in 112 istituti (nel 2016 erano in 105); le ludoteche sono attive in 76 istituti mentre le aree verdi in 114”. Il Ministero della Giustizia ricorda anche che “grazie a questa crescente attenzione, tradotta in luoghi sempre più accoglienti per i minori e i loro genitori, sono aumentate nell'ultimo biennio anche il numero di visite che i figli minorenni hanno fatto ai genitori (Bambinisenzasbarre, 2018). La Garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano dichiarando che è “significativa e altamente simbolica la firma del protocollo in questa giornata segno della nostra attenzione verso i bambini più vulnerabili. I figli delle persone detenute hanno gli stessi diritti degli altri bambini. Tra questi diritti il principale è mantenere il legame affettivo con il genitore anche attraverso incontri e contatti regolari, tranne nei casi in cui ciò non sia in contrasto con il superiore interesse del minore. Promuovere il mantenimento di relazioni familiari di qualità incide positivamente non solo sul genitore recluso ma soprattutto sullo sviluppo del bambino. Il protocollo è già stato segnalato come una buona pratica dell'Italia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in occasione della raccomandazione dello scorso aprile sui figli dei genitori detenuti” (“Rinnovata la Carta dei diritti dei figli di detenuti”, 2018).

Sono oltre due milioni nei Paesi del Consiglio d'Europa i bambini che entrano in carcere per incontrare la mamma o il papà detenuto. L'incontro avviene in un luogo estraneo e per loro potenzialmente traumatico, sottoposto a regole rigide e tempi brevi che non sono fatti per i bambini. “La sfida è riuscire a intervenire sulle

pratiche di accoglienza e di cura del carcere. La presenza dei bambini in carcere è paradossale quindi radicale nella sua richiesta di normalità e di riconoscimento dei propri bisogni diventati diritti. Questo deve avere una ricaduta positiva per tutti: i bambini stessi ma anche i genitori detenuti, agenti e operatori e, infine, per la collettività” afferma Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre (Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, 2016). Il Protocollo rende i bambini che entrano in carcere visibili, tutelando il loro diritto a mantenere un legame affettivo con il genitore detenuto e cercando di superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione all’interno della società. La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti tutela 100mila bambini le cui relazioni affettive con i propri genitori passano attraverso il carcere, il luogo che frequentano per incontrarli e per mantenere il loro legame genitoriale. I bambini in visita nel carcere hanno come prima percezione, potenzialmente traumatica, di sentirsi invisibili, invece di gestire la loro presenza con procedure che li rispettino totalmente. Il carcere pur essendo un luogo che i bambini sentono estraneo, minaccioso e potenzialmente traumatico lo devono necessariamente frequentare per mantenere il legame con il proprio genitore, un legame fondamentale sia per la loro crescita che per la loro struttura psico-affettiva. Una connessione che si fonda sugli aspetti affettivi della relazione che rimangono intatti e non sono legati al reato commesso dal genitore ed alla rispettiva colpa. Inoltre, la separazione dal genitore è un’esperienza importante che fa parte della crescita di ogni individuo per acquisire autonomia, ma se questa separazione, dal genitore recluso, diventa una rottura improvvisa e non accompagnata da parole che la spieghino, allora produce una separazione traumatica che impedisce al normale processo di crescita uno sviluppo equilibrato (Sacerdote, 2016).

Capitolo II - Dove c'è un bambino c'è un padre...anche se detenuto

2.1 Affettività e carcere. Un binomio (im)possibile?

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.”
(F. Dostoevskij)

“Il carcere toglie la libertà di muoverti, ma soprattutto crea una distanza negli affetti [...] La famiglia, la maternità, questi rapporti sono ben presenti nella Costituzione che li tutela come diritti e doveri che non si fermano fuori dalle mura del carcere [...] Incidere sui rapporti familiari significa spostare l'afflittività della pena anche su persone che non hanno commesso reati. Quando si incide su quel rapporto si tocca la vita non di una sola persona, ma anche quella di innocenti, tanto più se sono minori [...]” (Cartabia, 2018).¹⁵

Partendo dalla premessa, più volte enunciata dalla Corte Costituzionale (cfr., in particolare, sent. n. 26/1999), secondo cui lo stato di detenzione non va di per sé ad annullare la titolarità dei diritti del detenuto, deve riconoscere la sussistenza, in capo allo stesso, di un vero e proprio diritto soggettivo all'affettività ed alla sessualità. Occorre specificare che con questa espressione si fa riferimento sia alla necessità di garantire al detenuto la possibilità di coltivare relazioni affettive significative con il proprio nucleo familiare, sia di garantire relazioni sessuali del detenuto con il proprio partner (Della Bella, n.d.). Un ordinamento penitenziario che non offre luoghi, tempi e spazi adeguati per garantire il mantenimento di relazioni affettive significative tra i detenuti, i suoi familiari e congiunti, da un lato, ostacola il percorso di reinserimento sociale degli stessi, e dunque la funzione rieducativa della pena; dall'altro, rischia di compromettere la salute psico-fisica del detenuto tutelata dall'articolo 32¹⁶ della Costituzione prendendo in

¹⁵Vice presidente della Corte Costituzionale. https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/02/15-salvetti_gp_2019_2bis.pdf

¹⁶ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

considerazione le conseguenze negative che possono derivare da una forzata e prolungata astinenza sessuale (Della Bella, n.d.).

Il diritto all'affettività, concretizzato tramite colloqui, corrispondenza telefonica ed epistolare, è disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 354 e dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento di esecuzione. Anche la Costituzione¹⁷ stessa tutela il diritto all'affettività ed alla famiglia richiamandone il valore e l'importanza agli articoli 3, 29, 30, 31. Di fatto, tale diritto è tutelato quando si consente al padre detenuto di trasmettere le sue esperienze, i propri errori e di stabilire contatti frequenti con la famiglia. L'uomo, infatti, non è solo un *animale sociale*, come ha affermato Lucio Anneo Seneca (55 d.C.), ma è un individuo che tra i suoi bisogni essenziali ha quello di attaccamento (Filosa, 2009). La parola affetto deriva dal latino *ad facere* che significa prendersi cura, fare qualcosa per un altro soggetto. L'uomo necessita di affetto ma ha bisogno allo stesso tempo di prendersi cura e di essere curato (Brunetti, n.d.).

Con l'ingresso in carcere, le possibilità di coltivare e far crescere le relazioni affettive diventano sempre minori giungendo, spesso, ad una forma di privazione che contiene in sé la sospensione dei rapporti umani e delle relazioni personali. Dopo l'ingresso, infatti, le possibilità di contatto con l'esterno sono davvero poche, nonché frammentate ed episodiche. Le parole "carcere" e "affettività" mostrano ad una prima analisi un'apparente inconciliabilità. L'istituzione carceraria, difatti, priva i suoi ospiti delle relazioni confidenziali, della libera espressione dei sentimenti. A tale problema bisogna considerare l'attuale situazione delle carceri nel nostro Paese, caratterizzata da antiche criticità come sovraffollamento, carenze dell'edilizia carceraria, assenza di

¹⁷ La Costituzione italiana afferma che il detenuto, tramite la pena deve essere rieducato e ri-socializzato, ma ciò diventa assai difficile se lo si priva della possibilità di vivere le relazioni affettive, ancor prima di quelle sessuali, che fanno parte della sua identità. L'attuale normativa carceraria non contiene alcun articolo che vieti esplicitamente la sessualità, intesa come parte significativa dell'espressione della propria affettività, come pure nessun articolo la autorizza se non, indirettamente, nella formula dei permessi premio all'esterno. Il che sta anche a significare che il livello istituzionale attuale a questo riguardo, è testimonianza di una permanente inadempnienza dello Stato rispetto a una giusta soluzione del problema, poiché il bisogno di amore, pur con intensità diverse, è vissuto da tutti. Ristretti, *Amore e carcere*. Relazione convegno del 10 maggio 2002 dal titolo "*Carcere: salviamo gli affetti*" presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova

personale penitenziario (Ciambriello, 2020). Tuttavia, è stato dimostrato come frequenti e intimi incontri con le persone con le quali vi è stabilito un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel complesso percorso di recupero del reo. Infatti, in alcuni Paesi europei, quali ad esempio Francia, Svezia, Croazia, Austria, Danimarca, Olanda, Norvegia, Belgio, Svizzera e Portogallo, da tempo hanno introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni normative atte a garantire l'esercizio, in carcere, del diritto a coltivare le relazioni familiari, affettive e sessuali in dei locali idonei e spazi senza alcun controllo visivo e auditivo. In Italia, però, mancano simili spazi e le proposte avanzate sono recepite con non poca resistenza, così, quando si è iniziato a parlare dei “permessi d'amore” o di “stanze dell'affettività” in carcere le hanno subito battezzate “stanze del sesso” o “celle a luci rosse”. Nel carcere, luogo senza tempo, vanno declinate esempio una relazione genitoriale, tra parenti o amici, e sessualità senza affettività. Il sesso negato può diventare esasperato o “deviato”, come nei casi di “omosessualità indotta” in soggetti che, prima della detenzione, erano eterosessuali (Ciambriello, 2020). Il tema della sessualità caratterizza la vita quotidiana del carcere, rappresentando uno degli aspetti più problematici della reclusione, durante la quale si possono sviluppare le “anormalità” sessuali e la conseguente sofferenza nell'individuo. I problemi psicologici derivanti dalla negazione della sessualità e dall'affettività sono stati affrontati anche in alcuni studi di medicina penitenziaria da alcuni medici, i quali hanno sostenuto che il processo di adattamento al carcere può provocare disfunzione nel complesso dei meccanismi biologici che regolano le emozioni, generando sindrome morbosa di varia intensità, definite sindrome da prigionizzazione. La proibizione della sessualità è anche l'effetto della detenzione che in modo lento ma inesorabile si riversa sui familiari, mogli, fidanzati e compagne di vita, le quali si trovano senza alcuna colpa a subire un celibato forzato, provoca inoltre, una frammentazione tragica e dolorosa nella vita di relazione. Gli effetti causati da questo stato di cose sui partner sono spesso, se non allontanamento materiale, sicuramente sentimentale, generando conflitti e tensioni in famiglia che a poco a poco si

disgrega. In questo modo, andando avanti negli anni, al detenuto viene tolto tutto: libertà, sessualità, famiglia e sogni di una vita migliore, catapultandolo nella solitudine e nella rabbia (“L'affettività in carcere: una necessità o un privilegio?”, n.d.).

Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se c'è qualcosa che nega la confidenza, la libertà di espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere. Invece, introdurre delle nuove disposizioni, significherebbe restituire ai detenuti un'opportunità, non solo sessuale, ma soprattutto affettiva e di dignità: ciò servirebbe a garantire quei legami, quella solidarietà, a difendere quel bisogno che i detenuti hanno di abbracciare una moglie, una madre, un figlio. Apparirebbe quindi, auspicabile che al soggetto venisse concessa la possibilità di uscire più spesso dall'istituto per consentirgli di perseguire, rafforzare, tutelare e sviluppare interessi personali, familiari, culturali e sociali (Ciambriello, 2020). Alessandro Margara, magistrato di sorveglianza scrisse: “Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre alla perdita della libertà”. In fondo l'anagramma di carcere è “cercare”. Cercare per ritrovarsi. La detenzione non è solo contenimento, ma anche e soprattutto accudimento. Ciò che però ai detenuti manca è molto meno dal lato pratico: serve la possibilità di non recidere i legami, di non distruggere il proprio mondo relazionale ed affettivo, serve la speranza di non rimanere soli. Occorrerebbe farsi carico di un nuovo modello trattamentale fondato sul mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata coltivazione, è risaputo, rappresenta la principale causa del disagio individuale e grave motivo di rischio suicidario (Ciambriello, 2020). Le finalità che la Costituzione assegna alla pena sono da un lato quella di prevenzione generale e di difesa sociale, con i connessi caratteri di affettività e retributività, e, dall'altro quella di prevenzione speciale e di risocializzazione sociale del reo, allora l'affettività in carcere è solo uno degli elementi fondamentali del trattamento rieducativo (“L'affettività in carcere: una necessità o un privilegio?”, n.d.).

Si può amare all'interno di un carcere?

I legami affettivi, possono definirsi dilazionati nel tempo e nello spazio e le relazioni vengano vissute in senso negativo: come mancanza o perdita lasciando, in coloro che vivono tale situazione, emozioni a volte difficili da gestire. Sembra, inoltre, che molto del tempo vissuto all'interno del carcere sia in funzione dei colloqui, anche se la loro durata è breve, vengono svolti in un luogo dove non vi è alcuna privacy e non è garantito un minimo di intimità o gesti affettuosi (carezza, bacio) o delle telefonate; queste relazioni si rivelano in bilico poiché sono costituite da bisogni insoddisfatti, mancanza di affetto e di gesti di confidenza. Se si considera che un rapporto di coppia è composto da una parte affettiva e da una parte corporea e sessualizzata, possiamo notare che in carcere non è possibile vivere entrambe le sfumature (Brunetti, n.d.). I legami esistenti prima dell'ingresso in carcere, che avevano resistito al trauma causato dalla gravità del reato, possono logorarsi o spezzarsi durante la reclusione a causa della distanza sia fisica, sia ideale che divide il detenuto dal partner o dai suoi figli. Per questo motivo spesso, durante il periodo della carcerazione, si può rilevare un tendenziale aumento del senso di sconfitta, di abbandono e di solitudine, già fortemente presente nel detenuto. È chiaro, quindi, che ad essere punita sul fronte dell'affettività, non è solo la persona reclusa, ma anche tutta la sua famiglia, “vittime dimenticate” o tutte quelle persone con le quali il detenuto aveva una relazione prima dell'ingresso nell'istituto penitenziario (Brunetti, n.d.). Continuare a condividere una relazione con un detenuto costa fatica e il prezzo che si deve pagare per salvare quello che resta è davvero molto alto (Brunetti, n.d.). Le difficoltà che impediscono il mantenimento della relazione affettiva genitoriale sono di varia natura, prima fra tutte quelle pratiche e organizzative, ma anche quelle dello stesso genitore che deve superare le proprie resistenze nel dover svelare la propria condizione detentiva. Il sostegno a tale relazione si basa principalmente sulla fiducia della sopravvivenza del legame a questa pesante esperienza di separazione forzata, cercando di ricostruire il legame spezzato su un nuovo piano di realtà e facendo leva sul progettare un futuro di ricomposizione dei legami affettivi.

Questo significa sostenere il genitore nel ritrovare prima dentro di sé la propria storia, rintracciare il percorso che ha portato alla detenzione e insieme a questo ritrovare il proprio ruolo genitoriale (Calabrò, 2010). Il mantenimento di contatti regolari con il genitore in carcere è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, per le loro opportunità di vita e per arginare la possibilità che essi crescendo, vengano a loro volta in contatto con l'area penale. Allontanarsi dai propri affetti determina profondi cambiamenti nella persona, nell'identità, quasi sempre negativi. Valorizzare i legami personali ha grande importanza nel percorso di recupero: gli affetti e le responsabilità che ogni rapporto affettivo comporta contribuiscono in modo fondamentale a impiegare il tempo della pena per costruire un individuo responsabilmente pronto a reinserirsi nella società al suo termine (Palmisano, 2020). La normativa penitenziaria, dunque, pur riconoscendo il valore dei rapporti affettivi, in realtà non riesce a garantire a pieno quel complesso di relazioni, spazi ed opportunità per l'esercizio del diritto all'affettività: aspetti questi ritenuti fondamentali per motivare, consapevolizzare e sostenere il detenuto (Solimano, 2015). Non bastano, però, i colloqui e i permessi premio per mantenere vivo e concreto un rapporto affettivo, la sofferenza e il senso di mancanza che caratterizzano la reclusione. Succede molto spesso che i propri affetti durante la detenzione vengono idealizzati, al momento dell'uscita accade di frequente, che il detenuto si trovi di fronte a persone che sembrano essere sconosciuti e a sua volta viene percepito come un estraneo che irrompe l'equilibrio che si era venuto a creare in questo periodo di assenza forzata. Quando il contatto corporeo è assente oppure debole il bambino può interiorizzare una distanza emotiva o anaffettività, anche se non è causata intenzionalmente dal papà ma bensì dalle circostanze. Affetto, cura e sostegno sono delle aree molto importanti all'interno di una relazione, ma se vengono accostate alla parola carcere inevitabilmente subiscono dei cambiamenti. Come può essere presente affettivamente un genitore anche se assente? Come si può essere padri detenuti?

2.2 Il diritto a rimanere padri: affetti reclusi

È molto difficile parlare di paternità nel contesto carcerario. In questa condizione di mancata identità e poca responsabilità il padre si vede privato di un diritto che nessun luogo, istituzione, legge potrà mai levargli: l'essere padre. I padri detenuti vivono una doppia distanza: quella fisica determinata dall'allontanamento dal nucleo familiare e quella affettiva dovuta all'impossibilità di esercitare una funzione educativa e di condividere gli affetti nella quotidianità. Ci sono diritti che sono molto più difficili da esercitare e non sempre si riescono a definire giuridicamente: il diritto a rimanere padri, anche nella separazione del carcere; il diritto all'affettività e all'educazione familiare, anche in un contesto così ristretto; il diritto alla verità, anche se è difficile e dolorosa deve essere sempre comunicata, mai nascosta (Iori, 2014: 7). In genere si tende a non considerare i detenuti e i dimessi dal carcere nella loro veste di padri o a dare per scontato che non possano essere in alcun modo dei genitori adeguati, dall'altro lato, sono migliaia i bambini che hanno uno dei genitori in carcere e anche il genitore detenuto rappresenta per loro un legame forte, indispensabile per la loro crescita per evitare ulteriori disagi e complicazioni per il loro sviluppo, è necessario intervenire con strumenti adatti, è importante rendere sempre più incisivi gli interventi per il mantenimento dei rapporti tra genitori e figli, ciò richiede un intervento integrato tra i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e i servizi sociali del territorio, poiché il tema della paternità in detenzione coinvolge contestualmente più soggetti come l'autore del reato, la sua famiglia e i suoi figli. La definizione del ruolo paterno, in assenza di un contatto continuo, quotidiano e affettivo con il figlio, fa sì che essere padre in carcere incontra una serie di ostacoli, alcune volte insormontabili (Cacialli, n.d.). Il detenuto è in grado di fare il genitore ma alcune volte gli viene negato di vivere quel processo dinamico attraverso il quale può imparare ad esserlo e a saper rispondere in maniera adeguata al proprio figlio (Di Mauro, 2012). I padri in carcere replicano le quotidiane difficoltà che attraversano la maggior parte dei rapporti padri-figli: dall'incerta identificazione nel "sentirsi padri", alla

deprivazione paterna; alla preoccupazione progettuale verso il futuro dei propri figli, ai sentimenti di colpa; alla sensazione che qualcosa si sia spezzato e perduto nella relazione, alla sofferenza impotente per non essere riusciti ad assumere una responsabilità paterna corrispondente al proprio modello ideale. La carcerazione del partner può essere emotivamente devastante e debilitante, spesso il lavoro dell'uomo, rappresenta la più grande se non l'unica, entrata economica a sostegno della famiglia, quindi, la perdita del reddito, l'isolamento sociale, le difficoltà di visita, il deterioramento delle relazioni e i numerosi oneri dovuti all'assistenza del minore possono accrescere il senso di privazione e la disperazione della partner (Iori, 2012:32). Quando ci si trova nelle situazioni carcerarie viene a mancare, ancor più che nelle separazioni coniugali fuori dal carcere, quella continuità che garantisce la solidità di un legame ed è quindi necessario attivare modalità che permettano di esercitare lo stesso la genitorialità e di mantenere il legame. Si crede che in fondo una persona detenuta non sia una "brava persona" e quindi neanche un bravo genitore, succede che i ruoli cambiano, la madre si prende carico di tutto e può oscillare dalla carenza di cure, all'iper-protezione, entrambe posizioni non sane per la crescita corretta dei bambini, oppure accade che si delega al figlio competenze genitoriali e di cura che non gli competono (Emili, 2020:69). Risulta decisivo che i genitori possano mantenere un equilibrio reazionale, anche nelle situazioni estreme della carcerazione, per elaborare il cambiamento doloroso, non tutte le partner, sono disposte a favorire e mantenere gli incontri dei figli con il padre, soprattutto se hanno alle spalle esperienze di violenze o di abbandoni che impediscono di recuperare in positivo l'immagine paterna; recuperare il ruolo educativo del padre detenuto, senza addossargli tutte le colpe, è uno dei più difficili compiti educativi delle madri (Emili,2020:75). Il passaggio da una condivisione quotidiana degli spazi e dei tempi ad un distacco così repentino e radicale, che non dà la possibilità di condividere dialoghi e scelte non può che modificare in modo irreversibile il rapporto genitori-figli. Bisognerebbe tutelare anche il diritto-dovere dei genitori a esercitare il loro ruolo, senza essere esclusi dalle scelte che riguardano i figli, senza essere privati della possibilità di concepire progetti per

loro, dovrebbe esserci un rapporto di co-genitorialità (Iori, 2012). L'istituzione carceraria italiana, anche se offre per i padri la possibilità di sentire i figli telefonicamente e per i figli la possibilità di far visita ai padri, questo non basta per far sì che un genitore detenuto eserciti il diritto di essere padre, essendoci regole così rigide non permettono di prendere delle decisioni in merito a cose quotidiane, come ad esempio, la scuola, le ore di sonno, l'alimentazione, le amicizie, in qualche modo è come se fossero esclusi e questi compiti li decide solo la partner o molto spesso subentrano anche terze persone. “Rapporto educativo?? Come faccio io? Che lo vedo ogni 4 mesi. [...] L'altra l'ho vista dopo un anno e mezzo.” “Non ho mai svolto questa mansione, per qualche ora all'anno non si è papà.” (Augelli, 2012:111). Il grande problema di tale riorganizzazione è che in questo nuovo assetto familiare c'è un vuoto. Un vuoto fatto di delusione, alcune volte di totale inconsapevolezza, di rabbia, di dolore, di odio, tutti elementi che andranno ad insinuarsi in una relazione con il padre mediata dal carcere. Invece di favorire la responsabilità, il carcere convalida le esperienze di irresponsabilità.

Le condizioni della detenzione in cui tutto è programmato, in cui il detenuto è ridotto a fanciullo, stroncano lo sviluppo della funzione di padre (Bouregba, 2002). Accanto ai sensi di colpa per aver sbagliato, per la sensazione di aver sottratto alla famiglia la propria presenza ed il proprio supporto affettivo ed economico, si staglia anche un altro sentimento quello della vergogna che porta, molte volte, i padri ad evitare gli incontri con il figlio; la paura di sentirsi “nudo” di fronte lo sguardo del proprio figlio, di sentirsi giudicati. Come scrive Bruzzone (2012) tra la colpa e la vergogna c'è una forte differenza: se la prima deriva dall'infrazione di un ordine esterno, può essere espiata e riparata con la pena, l'altra è una ferita narcisistica che può anche non guarire mai: incide sull'immagine di sé svaloriandola irrimediabilmente. Come scrive Bouregba (2007) la detenzione crea una mancanza affettiva, e la maggior parte dei detenuti si aspetta che sia il bambino a soddisfare tale mancanza. Il genitore detenuto piuttosto che essere un ausiliare psichico del bambino, di cui il bambino ha bisogno, fa sì che sia il bambino ad essere l'ausiliare di cui il genitore ha bisogno. Questi bambini hanno

bisogno dei loro genitori così come sono; bisogna chiedersi in che modo questo genitore può essere utile alla crescita del proprio bambino, nonostante sia detenuto; un percorso di responsabilità paterna che vada oltre gli ostacoli posti dal mondo carcerario, di amore che superi le sbarre del carcere; di ascolto che superi i vetri delle stanze dei colloqui. La possibilità di rimanere padri dentro può essere supportata ed accompagnata anche dal ruolo della partner del detenuto, molte volte le madri non sono disposte a mantenere e favorire gli incontri dei figli con il padre, poiché non sono riuscite a recuperare in positivo l'immagine del partner e questo sentimento di non accettazione tende a rompere i fili della relazione tra padre e figlio. <<“In teoria sarebbe un diritto dei bambini vedere il papà, in pratica poi dipende sempre dal genitore che ha i figli. [...] Io non esisto più in poche parole, basta, non conto niente per i bambini secondo lei. [...] Lei non pensa a me, però io fin da prima tutti i giorni ci penso, tutti i giorni ci penso ai bambini.” >>

“D: Quindi lei ti riconosce in un ruolo di papà? R: No, perché molte decisioni le prende da sola, non mi fa più sapere niente.” (Musi, 2012:64). Alcune volte i figli tendono a simulare l'atteggiamento della madre, cancellando i genitori detenuti, avvertendo la fatica di tollerare la propria rabbia ed il proprio odio. Rispetto l'esperienza detentiva, il coniuge in libertà ed il coniuge detenuto vivono due condizioni e due ruoli diversi tra di loro: il coniuge detenuto si trova a vivere una condizione deresponsabilizzata da ciò che il suo ruolo, di padre o di capo famiglia prevede, il coniuge “in libertà”, per contro, vede amplificata la sua responsabilità educativa e gestionale. È importante quindi riconoscere gli aspetti della paternità, che in una condizione ristretta e apatica come quella del carcere, possono essere supportati affinché il padre riacquisti le proprie risorse e competenze che vadano oltre i suoi errori e reati.

2.3 Papà quando torni a casa? Il diritto alla verità

“Quando si è in grado di raccontare a un bambino il passato familiare, lo si libera, quando non si è in grado di raccontarlo, lo si incatena. Il passato se non è contenuto in una narrazione ritorna in maniera ripetuta e violenta. Per divenire un adulto responsabile ogni bambino ha il diritto e il bisogno di conoscere la sua vera storia” (Alain Bouregba).

Mohamed Tlili (detenuto straniero) e figli:

<< “Pronto papà, quando torni? Questa è la domanda più frequente che i figli fanno al proprio genitore lontano da casa. La risposta è sempre la stessa, una bugia: “Papà sta lavorando all'estero e tornerà presto”. Sembra facile, ma nella risposta c'è tanto malessere, questa domanda fa male e ti fa sentire impotente hai voglia di abbracciarli e di fargli percepire l'amore che provi, ma non puoi farlo perché sei detenuto in un paese straniero e lontano. Nei loro confronti mi sento obbligato a mentire, (Mohamed nei confronti dei figli), ma sono consapevole che è proprio vero che le bugie hanno le gambe corte. Finché sono piccoli forse può andare bene, ma nel mio caso la condanna è lunga e purtroppo dovrò stare lontano da loro per tanto tempo, mi sentirò fare la stessa domanda anche quando saranno diventati grandi e allora la mia risposta non basterà più. Crescendo cominceranno a chiedersi perché il loro padre non torna ancora a casa e cosa c'è di così importante che glielo impedisce. Cominceranno a sentire parlare della mia situazione da altre persone, magari a scuola e si domanderanno se è vero. Ho sempre cercato anche nei confronti di tutti i miei familiari di trasmettere ottimismo, di confortarli, mentendo, dicendogli che tra poco sarei tornato a casa e di avere un po' di pazienza, con la speranza che capiscano che ho mentito solo perché gli voglio bene. Ai miei figli invece dovrò spiegare che mi trovo in questa situazione per aver commesso degli sbagli, ma come posso parlargli di queste cose al telefono, quando mi è consentito fare una sola telefonata a settimana che non può superare i dieci minuti, come posso parlar loro di queste cose senza poterli stringere forte tra le braccia per fargli sentire il calore dell'amore del loro papà? Per questo finora ho preferito mentire. I miei figli sono in Tunisia ed io non effettuo con loro i colloqui, questo in un certo senso mi rende più facile nascondere la verità, ma il fatto di non poter avere con

loro nemmeno un minimo contatto e non vederli crescere malgrado la carcerazione mi fa stare male''. (Mohamed Tlili) >> (Genitori in carcere: i figli devono sapere tutta la verità, 2011).

Solamente ad un terzo dei bambini viene detta la verità sul genitore detenuto, agli altri vengono raccontate bugie o addirittura non viene data nessuna spiegazione per l'assenza, del papà o della mamma, né tanto meno viene loro spiegato e ricordato, che il genitore continua a volergli molto bene, anche se è in carcere e che anche lui soffre terribilmente per la mancanza del figlio (Forcillo, 2010). Il racconto della verità, invece, farebbe sì che il bambino possa comprendere, possa decidere se accettare o meno la situazione prendendosi i tempi che lui ritiene più opportuni, possa creare o ri-creare una relazione con il padre.

La verità è il fondamento della relazione educativa: soltanto un genitore autentico non perde la propria autorevolezza, mentre la vergogna e l'ipocrisia turbano il rapporto di fiducia e inducono a rimuovere contenuti o interrogativi che facilmente alimentano poi fantasmi persecutori (Bruzzone, 2012).

Con i figli più piccoli inizia spesso fin dal momento della carcerazione il *gioco delle falsità* (Albinati, 2004) di quelle bugie raccontate ai figli per non svelare il terribile dramma dei loro padri delinquenti e incarcerati e per fare fronte ad un sentimento di vergogna a cui ancora una volta è sottesa la paura di non essere buoni genitori: si racconta loro che il padre lavora lontano, che è in ospedale, che è all'estero, che è assente per motivi socialmente accettabili, oppure, può capitare, se li si porta ai colloqui, di raccontare che il carcere è una fabbrica o un altro luogo improbabile e così si rimanda il momento della verità quando il figlio sarà più grande, in grado di capire, ma spesso le domande che i bambini rivolgono ai loro genitori mostrano che hanno, già in tenera età, una chiara percezione di ciò che sta avvenendo e che si sentono imprigionati anche loro in questo tipo di comunicazione falsata e lo manifestano soprattutto attraverso disturbi del comportamento.

<<“Ad un certo punto, vado a colloquio e mi fa: Papà, quando vieni a casa?”... Dico: “C’ho tanto lavoro” Mi guarda, mi fa: “Papà, noi non siamo scemi, e sappiamo che questo è un carcere!.”>> (Bruzzone, 2012:93).

<<Mattia credendo che il carcere sia un aeroporto e che suo padre sia lì per lavoro si rivolge ad un agente dicendogli: “Ma non lo fai venire a casa neanche a Natale? Che lavoro è?”>> (Bianchi & Fregoni, 2013:21).

<<“ Ti ho detto mille volte di non portarli quando mi trovo così lontano” [...] “che noi siamo una famiglia, e loro devono sapere qual è la tua condizione, e la tua presenza nella loro mente deve essere costante”>> (Rega, 2012:273).

È la cosa più difficile quella di dire a un figlio che “papà è in galera”, e a volte le famiglie non sono preparate a farlo, e sono lasciate sole in questi difficili momenti, sole magari a raccontare valanghe di “bugie a fin di bene” per paura che il bambino non regga il peso della verità (Genitori in carcere: i figli devono sapere tutta la verità, 2011). Una verità che invece bisogna avere il coraggio di dire, perché i figli hanno il diritto di saperla e di non essere ingannati ma aiutati a capire. Non di rado, le famiglie tendono a ingannare i bambini in merito all’incarcerazione dei genitori, sia perché la famiglia stessa è imbarazzata, sia perché credono che così facendo proteggeranno il loro bambino dallo stress emotivo o psicologico. Più il bimbo è piccolo più questa strategia viene utilizzata, ritenendo il minore incapace di comprendere la nozione di prigionia (Oddo et al., 2020:45). Fondamentale partire da quello che il bambino sa, perché gli è stato detto, perché l’ha compreso di suo, perché l’ha sentito dire di nascosto e dar voce ai suoi pensieri, da lì partire per avvicinarsi gradualmente alla cosiddetta “verità narrabile”, il problema diventa lo svelare il segreto, comunicare la verità e assumersene la responsabilità, trovare le giuste parole per dirlo, parole a misura di bambino (Bianchi & Fregoni, 2013). Ai bambini bisogna sempre dire la verità, le bugie fanno sempre male, tentare di tutelare il bambino tenendolo lontano dal carcere e quindi dal proprio padre significa incatenarlo, hanno bisogno di concretezza per poter dare significato a ciò che accade, anche se doloroso. Hanno diritto di conoscere la verità ed apprenderla dai loro genitori e non da terze persone

(Bruzzone, 2012:90), hanno il diritto di mantenere i rapporti affettivi col genitore detenuto e dunque di vivere la relazione recandosi presso l'istituto penitenziario per gli incontri, cosa che non può avere luogo se il minore sa che il genitore è all'estero. Occultare può sembrare una buona soluzione nell'immediato. È pessima nel tempo lungo perché il non detto obbliga a una vita scissa, con troppi punti di domanda senza una risposta (Riva, 2019). I figli di genitori detenuti sono spesso bambini senza storia, con un taglio netto che separa un prima e un dopo, hanno difficoltà a ricollegare eventi, a capire, a identificarsi in un passato che sentono proprio. Molte volte il padre nasconde la propria storia non permettendo al bambino di liberarsi dalle catene in cui è incastrato e permettendogli di creare dei legami forti. Le famiglie dei detenuti incorrono spesso in processi di stigmatizzazione, che comportano esclusione ed emarginazione sociale. I figli subiscono gli effetti più gravi trovandosi a vivere, durante la fase evolutiva, situazioni altamente traumatizzanti che possono portare in una carenza nello sviluppo psico-sociale, a manifestazioni di irrequietezza o di aggressività sul piano comportamentale, a disadattamento scolastico e lavorativo, e talvolta a condotte devianti. I bambini di genitori detenuti sono, peraltro, quelli “doppiamente” colpiti, perché non soffrono solo per la separazione dal proprio genitore, ma soffrono quotidianamente, anche a causa del marchio del reato, della vergogna, del rifiuto sociale e del conseguente isolamento che ne deriva (I bambini difficili, figli di genitori detenuti, n.d.).

“Non posso più continuare a raccontare una mezza verità ai miei figli. Spiegare ai propri figli perché di colpo ti sei allontanato da loro e che il posto dove ti trovi è un carcere non è affatto facile. Io ho due figli piccoli, fin dal giorno del mio arresto con loro non ho fatto altro che sorvolare sulla verità. Ho evitato di nominare anche solo la parola carcere, convinto che l'unico modo per proteggerli oramai era quello di non fargli sapere dov'ero, mentre prima di fronte alla convinzione di poter guadagnare qualcosa facilmente non ero stato capace di pensare quali potessero essere le conseguenze di una mia scelta sbagliata. Ma attraverso le varie visite che mi hanno fatto in carcere, quindi vedendo la polizia penitenziaria e le perquisizioni,

ed anche tramite la televisione e la scuola i miei figli hanno capito dove mi trovo, si sono limitati però solo a pronunciare timidamente la parola carcere, e senza mai chiedermi perché mi trovassi in questa situazione. In maniera molto superficiale, invece che spiegargli chiaramente come stanno le cose e che mi trovo in questa situazione per aver sbagliato, ho preferito dire loro che ero sì in carcere, ma per lavorare. [...] È stato impossibile non coinvolgere la mia famiglia, e di conseguenza sono tante le situazioni che i miei figli non dovrebbero trovarsi ad affrontare. A distanza di tempo ho capito che dovrò spiegare a loro come stanno le cose senza continuare a fingere o raccontare una mezza verità, convinto che ci sia sempre il tempo poi per rimediare. Devo farlo per evitare che loro credano che tutto questo sia normale, che sia giusto mentire. Devo impegnarmi a fargli capire che se ci sono delle regole è giusto rispettarle, che la scelta del padre non è il modo con cui si affronta la vita. (Germano V.)” (Genitori in carcere: i figli devono sapere tutta la verità, 2011).

“ Il problema di essere finito in carcere, con le mie figlie, l’ho affrontato nella speranza di proteggerle il più a lungo possibile, raccontando bugie del tipo che stavo lavorando sulle navi e, quindi, non avevo tempo di stare a casa. A distanza di tempo però le domande che loro mi facevano, specie la più grande, ponevano grossi dubbi rispetto a quanto avevo raccontato ed io per rimediare continuavo a mentire fino all’inverosimile. [...] Ho capito che mentendo non ho protetto affatto le mie figlie, ma ho corso e sto correndo tuttora il rischio che loro vengano a conoscenza della verità, probabilmente anche molto distorta, da parte di altre persone, con la conseguenza di farle sentire tradite proprio da me che sono il padre. Sono arrivato perciò a capire che è giunto il momento di affrontare seriamente con loro questo argomento senza più tenere nascosta la verità. [...] Cercherò di farlo spiegando loro che il papà ha commesso degli errori nella vita, credendo di poter raggiungere un “obiettivo”, far soldi nel minor tempo possibile e senza dover faticare troppo per rispettare le regole. Questo tipo di atteggiamento ha comportato di dover passare tutti questi anni lontano da loro, causando tanta sofferenza per tutti. (Luigi G.)” (Genitori in carcere: i figli devono sapere tutta la verità, 2011).

Capitolo III- Una ricerca sul campo

Il carcere rappresenta un'istituzione con funzione detentiva che si propone il compito di allontanare il soggetto deviante dalla società e da un contesto che può essere disfunzionale, al fine di rieducarlo aiutandolo anche a effettuare la revisione critica del reato compiuto (Milazzo & Zammitti: 104, n.d.). Essere padri detenuti rientra nella categoria di genitorialità a rischio, in quanto la condizione di detenzione fa venire meno alcuni presupposti fondamentali dell'esercizio della funzione genitoriale. L'ingresso in carcere interrompe ed altera la natura bidirezionale e reciproca dello scambio comunicativo e interattivo genitore-figlio. Un padre detenuto non può esercitare, nella contiguità fisica, spaziale e temporale il proprio ruolo di genitore, non essendo nelle condizioni di garantire la trasmissione al figlio/a di quel senso di fiducia e sicurezza fondamentale per la sua crescita (Bouregba, 2004). La reclusione, tuttavia, comporta altresì la separazione del soggetto anche nella rete sociale e familiare nella quale si trova inserito, cioè da quelle persone che, a vario titolo, soddisfano sufficientemente i suoi naturali bisogni di affetto e gratificazione emotiva. Tale separazione non può non essere percepita come destabilizzante e traumatica, non soltanto dal detenuto, ma da tutte le persone, familiari *in primis*, cui esso viene a mancare (Milazzo, Zammitti: 105, n.d.). L'assenza, inoltre, (nella maggior parte dei casi degli individui in stato di detenzione) di modelli di riferimento adeguati, le condizioni iniziali di svantaggio, la povertà di strumenti cognitivi, comunicativi e relazionali disponibili, uniti all'esperienza di un contesto restrittivo quale il carcere, rendono difficile la costruzione e il mantenimento di un legame fra padre-figlio adeguato alle esigenze di sviluppo del minore (Taurino et al, n.d.).

3.1 Finalità della ricerca

L'obiettivo principale che desidero raggiungere con il questionario da me proposto è quello di analizzare, da un punto di vista sociologico, i fattori di rischio e quelli eventuali di protezione nello stravolgimento della vita genitoriale che porta, inevitabilmente, ad un mutamento del rapporto tra padre e figli dovuto alla limitazione della piena libertà personale. Il padre detenuto, inesorabilmente, deve pagare un doppio debito, uno nei confronti della giustizia e uno più doloroso nei riguardi degli affetti che si modificano nel corso della detenzione. Quello che mi spinge a sviluppare questa tematica, puramente descrittiva, sta nel fatto che il carcere non fa esprimere appieno la figura paterna, come visto in precedenza non vengono offerti gli stessi benefici concessi alle madri, nonostante ci sia la possibilità di svolgere i colloqui /telefonate, scrivere lettere e ottenere permessi.

3.2 Il contesto di riferimento: la Casa Circondariale di Crotone

La Casa Circondariale di Crotone è stata aperta nel 1983, è situata in zona extraurbana e non facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Dal 2011 al 2015, è stata interessata da importanti lavori di ristrutturazione generale per adeguare la struttura ed in particolare il settore detentivo ai parametri normativi di cui al d.p.r. n. 230/2000 e della legislazione di settore - Occupa un'ampia superficie all'interno della quale si trovano sei corpi di fabbrica – All'esterno del muro di cinta vi sono la palazzina Uffici Direzione - la struttura degli alloggi personale, mensa e spaccio - la struttura con due appartamenti destinati al direttore ed al comandante – All'interno del muro di cinta ci sono: la struttura in cui si trovano gli Uffici del Nucleo traduzioni e piantonamenti, l'Area giuridico-pedagogica, l'Ufficio rilascio colloqui, la sala regia e la sezione dei semiliberi, il fabbricato degli Uffici di Polizia penitenziaria, le sale colloqui, l'Area sanitaria, la cappella, il polo didattico, il teatro, la palestra detenuti, la cucina detenuti ed i reparti detentivi – l'edificio dei laboratori con le annesse serre (Ministero della Giustizia, 2020). Il Direttore della Casa Circondariale è Caterina Arrotta; il personale è composto dalla polizia penitenziaria (effettivi 71, previsti 85); amministrativi (effettivi 9, previsti 17);

educatori¹⁸ (effettivi 2, previsti 3) (Ministero della Giustizia, 2021). Sono presenti all'interno sale per i colloqui conformi alle norme senza aree verdi e ludoteche. Ci sono degli spazi comuni quali: campi sportivi, teatri, laboratori, palestre, officine, biblioteche, aule e locali di culto. Per quanto riguarda la formazione e le attività sono state proposte negli anni numerose attività quali: giardinaggio, corsi d'istruzione scuola media e biennio, scuola superiore alberghiera, scuola agraria, manutenzione aree verdi, lavori domestici, attività teatrali, attività sportive, attività culturali ad esempio corsi di informatica, laboratori artistici e lezioni su eccellenze agroalimentari calabresi e attività religiose. Fra queste ultime quella che riscuote più successo con circa 60 partecipanti è la messa del Cappellano della Casa Circondariale, Don Stefano Cava. Sono previsti anche colloqui tramite Skype. Inoltre, ogni detenuto o internato può ricevere massimo 4 pacchi al mese in occasione delle giornate di colloquio e complessivamente il loro peso non deve essere superiore a 20 chili. Essi possono contenere abbigliamento e alimenti che non richiedano manomissioni in sede di controllo. Ad oggi, causa COVID-19¹⁹ ai sensi del d.p.c.m del 9\03\2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” i colloqui visivi con i detenuti sono sospesi. (Ministero della Giustizia, 2021). La pandemia, evento eccezionale, ha penalizzato ancor di più i colloqui limitando uno dei pochi diritti di cui i detenuti potevano godere per evitare i contagi all'interno delle carceri.

¹⁸ Hanno il compito di partecipare alle attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e internati; occuparsi del trattamento rieducativo individuale e di gruppo; svolgono attività educative nei confronti degli indagati/imputati.

¹⁹ CoronaVirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che appartiene alla grande famiglia dei coronavirus (CoV).

3.3 Il campione

Nella Casa circondariale di Crotone sono presenti 121 detenuti, di questi solo 20 hanno aderito e costituiscono il “nostro insieme di riferimento empirico” necessario per il questionario, tuttavia è necessario considerare che alcuni non hanno risposto a tutte le domande.

3.4 Metodologia e struttura del questionario

La tecnica utilizzata per rilevare i dati è quella del questionario auto-somministrato e anonimo, in quanto attraverso questa modalità i detenuti potevano sentirsi maggiormente tutelati e liberi di esprimere i propri vissuti e le proprie idee. Non è stato possibile svolgere delle interviste causa COVID-19. Il questionario si apre con una parte introduttiva e relativa alla presentazione della ricerca ed è composto da 28 domande le cui tipologie sono:

- A risposta chiusa (la maggior parte) con un'unica opzione di scelta tra più alternative;
- A risposta chiusa con possibilità di scegliere una o più opzioni;
- A risposta aperta (solo due) con possibilità di esprimere il proprio pensiero.

Esso risulta rapido e agevole nella compilazione ed è stato somministrato dall'educatrice Concetta Froio e da alcuni operatori penitenziari.

Per questa ricerca sono state rilevate alcune variabili socio-demografiche (età, genere, livello di scolarità, zona di residenza) che sono utili per avere alcune informazioni sulle caratteristiche del soggetto. Inoltre sono stati presi in considerazione dati riguardanti la situazione familiare, i colloqui, le telefonate e le lettere.

Per un'esemplificazione dei dati a corredo delle risposte sono stati utilizzati tabelle ed i seguenti tipi di grafico:

- Diagramma a torta;
- Diagramma ad imbuto;
- A colonne in pila;
- A barre in pila;

➤ Istogramma.

Di seguito viene riportato il questionario da me elaborato con l'aiuto della mia Relatrice Professoressa Raffaella Sette:

“Legami oltre le sbarre: come essere padri in carcere. Uno studio nella casa circondariale di Crotona”

Ai papà della Casa Circondariale di Crotona

Gentile Signore,

ho bisogno del suo aiuto per costruire la mia tesi di laurea triennale sul rapporto tra il padre detenuto e i propri figli.

Per far ciò avrei bisogno del suo aiuto e le chiedo la cortesia di riempire il questionario, da me predisposto, che rimarrà anonimo e i cui dati non verranno assolutamente divulgati in forma disaggregata e utilizzati in forma aggregata soltanto per raggiungere i fini della mia ricerca.

Le chiedo di rispondere in piena libertà, in quanto non esistono risposte giuste o sbagliate, ogni risposta che darà sarà per me preziosa.

Lei è libero di interrompere la compilazione qualora lo ritenga opportuno, o di rispondere solo ad alcune domande, anche se, al fine della mia ricerca sarebbe importante effettuare una compilazione completa.

La ringrazio dell'aiuto che mi può concedere con la sua generosità e disponibilità.

Rebecca

Età (in anni compiuti): _____

Nazionalità (se diversa da quella italiana): _____

1. Quale titolo di studio ha ottenuto?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Nessuno
<input type="checkbox"/>	Licenza elementare
<input type="checkbox"/>	Licenza media
<input type="checkbox"/>	Diploma di scuola media superiore
<input type="checkbox"/>	Laurea

2. Da quanto tempo è in carcere?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	meno di 6 mesi
<input type="checkbox"/>	da 6 mesi a 1 anno
<input type="checkbox"/>	da 1 anno a 4 anni
<input type="checkbox"/>	da più di 4 anni
<input type="checkbox"/>	Da più di 10 anni
<input type="checkbox"/>	Da più di 15 anni

3. Prima di entrare in carcere, era occupato?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì
<input type="checkbox"/>	No

4. Se sì, che grado di soddisfazione le dava il suo lavoro?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Nessuno
<input type="checkbox"/>	Poco
<input type="checkbox"/>	Molto

5. Dove vive adesso la sua famiglia?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	A Crotone
<input type="checkbox"/>	In un altro posto (specificare quale)

6. Prima di entrare in carcere con chi viveva?
(può scegliere più risposte)

<input type="checkbox"/>	Con il partner
<input type="checkbox"/>	Con i miei figli
<input type="checkbox"/>	Con partner e figli
<input type="checkbox"/>	Con mia madre/mio padre
<input type="checkbox"/>	Con i miei fratelli/sorelle
<input type="checkbox"/>	Con altri parenti
<input type="checkbox"/>	Con amici/amiche
<input type="checkbox"/>	Da solo

7. Stato civile prima dell'ingresso in carcere
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Celibe
<input type="checkbox"/>	Coniugato
<input type="checkbox"/>	Separato legalmente
<input type="checkbox"/>	Divorziato
<input type="checkbox"/>	Vedovo

8. Stato civile attuale
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Celibe
<input type="checkbox"/>	Coniugato
<input type="checkbox"/>	Separato legalmente
<input type="checkbox"/>	Divorziato
<input type="checkbox"/>	Vedovo

9. Quanti figli ha? _____

10. Con chi vivono?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Madre
<input type="checkbox"/>	Nonni
<input type="checkbox"/>	Parenti
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

11. La sua permanenza in carcere ha cambiato i rapporti con i suoi figli?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì, li ha cambiati in peggio: la carcerazione ha creato molti problemi nei miei rapporti familiari
<input type="checkbox"/>	Sì, li ha cambiati in meglio: la carcerazione ha rafforzato i miei rapporti familiari
<input type="checkbox"/>	No, non ci sono stati grandi cambiamenti

12. I suoi figli sanno che lei è in carcere?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì
<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Soltanto uno/qualcuno di loro

13. Se uno dei suoi figli non è a conoscenza della sua detenzione, come ha spiegato questa sua assenza da casa?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Viaggio
<input type="checkbox"/>	Lavoro
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

14. I suoi figli vengono a fare colloqui con lei?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì
<input type="checkbox"/>	No

15. Se sì, ogni quanto tempo?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Una volta alla settimana
<input type="checkbox"/>	Una volta ogni 15 giorni
<input type="checkbox"/>	Una volta al mese
<input type="checkbox"/>	Una volta ogni 2-3 mesi
<input type="checkbox"/>	Una volta ogni 6 mesi
<input type="checkbox"/>	Una volta all'anno

16. I figli che non vengono a fare il colloquio con lei abitano in Italia?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì
<input type="checkbox"/>	No

17. Durante i colloqui con i figli quali sono gli argomenti che affrontate solitamente?

(Può scegliere più risposte)

<input type="checkbox"/>	Lavoro
<input type="checkbox"/>	Scuola-Università
<input type="checkbox"/>	Il bimbo è troppo piccolo e ancora non parla
<input type="checkbox"/>	Salute
<input type="checkbox"/>	Sport
<input type="checkbox"/>	Paure
<input type="checkbox"/>	Progetti per il futuro
<input type="checkbox"/>	Problemi
<input type="checkbox"/>	Partner
<input type="checkbox"/>	Novità
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

18. Si sente libero di parlare durante il colloquio?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì
<input type="checkbox"/>	Non sempre
<input type="checkbox"/>	Mai

19. Se no, se vuole, può specificare il perché?

20. Durante i colloqui con i figli come si sente e che emozioni prova?
(Barri una sola casella per ogni categoria)

Emozioni:

	Gioia
	Tristezza
	Rabbia
	Paura
	Altro (specificare)

Vissuti:

	Delusione
	Abbandono
	Noia
	Disperazione
	Tenerezza
	Malinconia
	Altro (specificare)

Stati d'animo:

	Mi sento capito
	Mi sento in colpa
	Mi sento giudicato
	Mi vergogno
	Mi sento soddisfatto
	Mi sento impotente
	Mi sento sereno
	Mi sento rilassato
	Altro (specificare)

21. Usufruisce delle telefonate?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

	Sì
	No (se no, passi alla domanda 24)

22. Ogni quanto tempo?

(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Una volta alla settimana
<input type="checkbox"/>	Una volta ogni 15 giorni
<input type="checkbox"/>	Una volta al mese
<input type="checkbox"/>	Una volta ogni 2-3 mesi
<input type="checkbox"/>	Una volta ogni 6 mesi
<input type="checkbox"/>	Una volta all'anno

23. Verso chi sono rivolte?

(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Partner
<input type="checkbox"/>	Figli
<input type="checkbox"/>	Genitori
<input type="checkbox"/>	Fratelli/sorelle
<input type="checkbox"/>	Parenti
<input type="checkbox"/>	Amici
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

24. Scrive le lettere?

(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Sì
<input type="checkbox"/>	No

25. Verso chi sono rivolte?

(metta una X in corrispondenza della risposta)

<input type="checkbox"/>	Partner
<input type="checkbox"/>	Figli
<input type="checkbox"/>	Genitori
<input type="checkbox"/>	Fratelli/sorelle
<input type="checkbox"/>	Parenti
<input type="checkbox"/>	Amici
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

26. Si sente libero di scrivere ciò che vuole nelle lettere?
(metta una X in corrispondenza della risposta)

	Sì
	Non sempre
	Mai

27. Se no, se vuole, può specificare il perché?

28. Cosa suggerisce al sistema carcerario per poter migliorare il rapporto tra padre e figlio?

(metta una X in corrispondenza della risposta)

	Più tempo durante il colloquio
	Più colloqui a disposizione
	Più tempo durante le telefonate
	Più telefonate a disposizione
	Altro (specificare)

Grazie per la sua disponibilità.

Rebecca

Capitolo IV – Analisi dei dati

4.1 Variabili socio-demografiche

In questo paragrafo sono analizzate le variabili di sfondo o ascritte, che comprendono le caratteristiche demografiche e socio-ambientali del campione, ad esempio, età, genere, livello di scolarità e zona di residenza (Trincherò, 2004).

L'età dei detenuti è stata chiesta in anni compiuti senza che specificassero la data di nascita, e come accennato in precedenza, non è stato chiesto il sesso poiché la ricerca era rivolta esclusivamente ai papà in quanto la Casa Circondariale di Crotona ha solo la sezione maschile.

Età dei detenuti	Numero rispondenti	%
Da 18 a 30	3	15
Da 31 a 40	5	25
Da 41 a 50	2	10
Da 51 a 60	4	20
Da 60 in poi	2	10
Non hanno risposto	4	20
Totale	20	-

Tabella 1: età dei detenuti

Età dei detenuti intervistati della Casa Circondariale di Crotone




Figura 1: grafico a torta, percentuale dei detenuti che appartengono ad una determinata fascia d'età

Il 50% dei detenuti rientra nella classe d'età che va dai 18 ai 50 anni.

La nazionalità del campione analizzato è italiana (16 su 20) mentre di 4 detenuti non si conosce la risposta.

Nazionalità	Numero rispondenti	%
Italiana	16	80
Non hanno risposto	4	20

Tabella 2: nazionalità detenuti

Titolo di studio	Numero rispondenti	%
Nessuno	0	-
Licenza elementare	4	20
Licenza media	10	50
Diploma di scuola media superiore	4	20
Laurea	0	-
Non hanno risposto	2	10

Tabella 3: titolo di studio detenuti




Figura 2: grafico a torta, percentuale del titolo di studio dei detenuti

I dati raccolti dalla ricerca evidenziano come la metà dei detenuti possieda un titolo di studio di licenza media, questo fa emergere il basso grado di istruzione, un detenuto all'interno del questionario ha preferito specificare anche che scuola avesse fatto, ovvero ragioneria-geometra. Di fatto risulta evidente come il basso grado di scolarità, una volta scontata la pena, influisca negativamente sulle future aspettative di trovare occupazione, anche in relazione all'età non più giovanissima e ai pregiudizi legati ai precedenti penali di queste persone.

Anni di detenzione	Numero rispondenti	%
Meno di 6 mesi	4	20
Da 6 mesi a 1 anno	2	10
Da 1 anno a 4 anni	8	40
Da più di 4 anni	3	15
Da più di 10 anni	0	-
Da più di 15 anni	1	5
Non hanno risposto	2	10

Tabella 4: anni di detenzione



Figura 3: grafico ad imbuto, numero di detenuti per periodo di detenzione

Il 70% dei detenuti sconta una pena inferiore ai 4 anni, si deduce abbiano commesso dei reati di bassa-media gravità.

Relativamente al lavoro, la situazione antecedente alla carcerazione evidenzia che 13 detenuti (pari al 65%) prima del loro ingresso in carcere erano occupati; 6 (pari al 30%) non svolgevano alcun lavoro mentre uno non ha risposto.

Occupazione prima del carcere	Numero rispondenti	%
Sì	13	65
No	6	30
Non hanno risposto	1	5

Tabella 5: occupazione prima dell'ingresso in carcere

Di seguito è riportato il grado di soddisfazione dei detenuti occupati prima del loro ingresso nella Casa Circondariale:



Figura 4: grafico a torta, percentuale del grado di soddisfazione del proprio lavoro

Dichiarano un grado di soddisfazione alto del proprio lavoro.

Dove vive la sua famiglia	Numero rispondenti	%
A Crotona	11	55
In un altro posto	7	35
Non hanno risposto	2	10

Tabella 6: dove vive la famiglia

La domanda numero 5 del questionario riguarda la dimora attuale della famiglia dei detenuti. A Crotona abitano 11 famiglie (55%), due detenuti non hanno risposto, un detenuto ha risposto che la sua famiglia abita in un luogo diverso da Crotona senza specificarne quale; inoltre, una famiglia abita a San Nicola dell'Alto (KR), una a Cutro (KR), un'altra a Isola di Capo Rizzuto (KR), altre due a Reggio Calabria (RC) ed infine una a Frosinone (FR).

Alla domanda numero 6 viene chiesto al detenuto con chi viveva prima dell'ingresso in carcere. Solo 2 (10%) hanno dichiarato che vivevano con il proprio

partner, mentre la maggior parte pari 14 (70%) vivevano con il partner e i figli, un detenuto con i propri genitori, un altro con i propri genitori e con fratelli/sorelle, un detenuto con i propri amici e infine un altro detenuto ha dichiarato di vivere da solo specificando che erano tutti sposati.

Con chi viveva prima di entrare in carcere	Numero rispondenti
Con il partner	2
Con partner e figli	14
Con mia mamma/mio padre	1
Con mia mamma/mio padre con le mie sorelle/fratelli	1
Con amici/amiche	1
Da solo	1

Tabella 6: con chi viveva prima dell'ingresso in carcere

Successivamente si mette a confronto lo stato civile prima dell'ingresso in carcere con quello attuale mediante i seguenti grafici:




Figura 6: grafico a torta, percentuale stato civile prima dell'ingresso in carcere




Figura 7: grafico a torta, percentuale stato civile attuale dei detenuti

Dal confronto dei dati sullo stato civile antecedente alla carcerazione e quello attuale risulta che la variazione significativa riguarda solo la voce “divorziato” che subisce un incremento in luogo alla voce “separato legalmente”.

Nella domanda numero 9 viene chiesto quanti figli hanno, sei detenuti hanno dichiarato di avere 2 figli, sette hanno 3 figli, due hanno 4 figli, quattro hanno solo un figlio mentre solo un detenuto ha 5 figli.

Numero figli	Numero rispondenti
Uno	4
Due	6
Tre	7
Quattro	2
Cinque	1

Tabella 7: numero figli detenuti

Con chi vivono i figli	Numero rispondenti
Madre	13
Nonni e madre	1
Altro	5
Non hanno risposto	1

Tabella 8: con chi vivono i figli

Collegata alla domanda precedente viene chiesto con chi vivono attualmente i propri figli, un detenuto ha preferito non rispondere, 13 detenuti hanno dichiarato che i propri figli vivono con la mamma, un detenuto ha specificato che hanno una casa di proprietà, un detenuto ha dichiarato che i figli vivono con la madre e i nonni. Cinque detenuti hanno sbarrato la casella altro specificando “soli”, “sono tutti e tre sposati”, “fratello”, “sono tutti e tre sposati”, “3 in casa-famiglia e 1 con la mamma.”

4.2 Il legame con i propri figli

Dalla domanda numero 11 in poi il filo conduttore della ricerca ha per oggetto il legame padre-figlio.

La permanenza in carcere ha modificato i rapporti con i figli	Numero rispondenti
Sì, li ha cambiati in peggio: la carcerazione ha creato molti problemi nei miei rapporti familiari	5
Sì, li ha cambiati in meglio: la carcerazione ha rafforzato i miei rapporti familiari	6
No, non ci sono stati grandi cambiamenti	9

Tabella 9: la permanenza in carcere

Si parte da come la permanenza in carcere ha cambiato i rapporti con i propri figli, contro ogni aspettativa, la maggior parte dei detenuti, il 45%, (9) ha dichiarato che

non ci sono stati grandi cambiamenti, anzi per alcuni 30% (6) la carcerazione ha rafforzato i propri rapporti familiari di questi un detenuto ha scritto “ci vogliamo ancora più bene”, mentre solo il 25% (5) hanno subito delle problematiche nei rapporti familiari.

Conoscenza della carcerazione del padre	Numero rispondenti
Si	11
No	3
Soltanto uno/qualcuno di loro	6

Tabella 10: conoscenza della carcerazione

È stato poi chiesto se i propri figli sono consapevoli della permanenza detentiva del padre, il 55% (11) ha dato risposta affermativa, il 25% (5) ha dichiarato che soltanto uno/qualcuno di loro ne è a conoscenza mentre il restante ha dato risposta negativa. Ai figli ai quali non è stata detta la verità è stato spiegato che l’assenza da casa è dovuta ad un viaggio o a questioni lavorative, mentre due hanno specificato il motivo della “bugia”, “perché ha 6 mesi” e “ non lo so perché con la mamma non ci parlo più”.

4.3 I colloqui

Dalla domanda 14 fino alla numero 20 si sono susseguite una serie di domande sulla tematica dei colloqui; tema molto importante poiché consente alla famiglia di “riunirsi” anche se nei limiti del tempo a loro concesso e di affrontare e raccontarsi su svariati argomenti.

Colloqui	Numero rispondenti
Si	16
No	4

Tabella 11: colloqui

L'80% dei detenuti svolge i colloqui con i propri figli mentre il restante 20% non li effettua. Di seguito viene riportato il diagramma a torta con la relativa frequenza:




Figura 8: grafico a torta, percentuale frequenza dei colloqui

Un detenuto ha specificato che una volta alla settimana fa colloqui via WhatsApp (si deduce le videochiamate) mentre una volta ogni 15 giorni li fa in presenza.

I figli che non vengono a fare colloquio abitano in Italia	Numero rispondenti
Sì	9
Non hanno risposto	11

Tabella 12: i figli che non fanno colloqui con il padre

Successivamente è stato chiesto (domanda 16) “I figli che non vengono a fare il colloquio con lei abitano in Italia?”, 11 detenuti hanno preferito non rispondere, i restanti 9 hanno dichiarato che vivono in Italia.




Figura 9: istogramma a colonna

Si specifica che la domanda numero 17 era a risposta multipla, chi ha barrato la casella “altro” ha specificato: “Tutto”, “Che tutto il tempo perso lo recupereremo”, “Non faccio colloqui con loro”, “E la l’oro rutin familiare” (le risposte dei detenuti sono state riportate integralmente anche con i relativi errori grammaticali).

Libertà di parlare durante un colloquio	Numero rispondenti
Si	14
Non sempre	4
Mai	1
Non hanno risposto	1

Tabella 13: libertà di parlare durante un colloquio

Si è chiesto se il detenuto si sente libero di parlare durante il colloquio, il 75% (15) hanno dato risposta positiva, un detenuto ha commentato “Si mi sento libero di parlare durante il colloquio perché non o niente da nascondere” (le risposte dei detenuti sono state riportate integralmente anche con i relativi errori), il 20% (4) hanno dichiarato “non sempre”, solo uno “mai” infine un detenuto non ha

risposto. Correlata alle risposte “non sempre” e “mai” viene chiesto di specificare la motivazione:

- “Possono capire il contrario ”;
- “ Il carcere e un po duro, e quindi non voglio fargli capire i miei sentimenti per non passarglieli anche a loro cioè la mia convivente. Però parlo di altre cose” (le risposte dei detenuti sono state riportate integralmente anche con i relativi errori);
- “Perché sono molto e motivo, e fra l’altro 2 figli sono della mia attuale compagna, e me li sto crescendo io, e un figlio è mio, avvolte non faccio colloquio perché dopo starò malissimo e visto che ho avuto un passato sgradevole, il dolore che provo lo posso sapere solo io.” (le risposte dei detenuti sono state riportate integralmente anche con i relativi errori).

L’ultima domanda, avente come oggetto i colloqui, è afferente allo stato d’animo provato durante gli stessi, nonostante il quesito richiedeva una singola risposta alcuni detenuti hanno optato per una risposta multipla. Di seguito sono riportati i relativi istogrammi a colonna:




Figura 10: istogramma a colonna

Dal grafico si evince come l'emozione prevalente sulle altre è la gioia da ascrivere alla vicinanza "fisica". Chi ha indicato la casella "altro" ha specificato: "Non lo so", "Amarezza", "Perché vedo i miei figli e mia moglie e li adoro, e amo".




Figura 11: grafico ad imbuto

Emergono dai vissuti due sentimenti tra loro contrastanti: malinconia e tenerezza. Tre detenuti hanno indicato la casella "altro" e solo in due hanno specificato "Nessuno" e "Gioia e Soddisfazione".




Figura 12: grafico a barre

Si rileva che gli stati d’animo provati dai detenuti durante i colloqui sono da ritenersi per la maggior parte negativi.

4.4 Telefonate e corrispondenze epistolari

Oltre ai colloqui, altri due modi usati per sentire la “vicinanza” con i propri figli e cari e come mezzi di collegamento tra l’interno ed esterno sono le telefonate e le lettere.

Usufuisce delle telefonate	Numero rispondenti
Sì	20

Tabella 14: telefonate



Figura 13: ogni quanto un detenuto usufruisce delle telefonate

Tutti i detenuti (20), usufruiscono delle telefonate e la maggior parte le effettuano una volta alla settimana, due detenuti non hanno risposto mentre uno ha specificato che le esegue tre volte alla settimana. Le suddette sono principalmente rivolte per la maggior parte a partner, figli, genitori, un detenuto ha specificato di chiamare la madre, con minore frequenza sono rivolte a fratelli\ sorelle, due detenuti hanno indicato la casella altro specificando “avvocato”, “tutti”. Si afferma che i detenuti preferiscono dedicare i pochi minuti di conversazione telefonica che hanno a disposizione a coloro che fanno parte della loro cerchia familiare.

In riferimento alla corrispondenza epistolare, che è uno strumento indiretto di contatto con l'esterno, solo il 70% (14) le scrive, mentre gli altri hanno dichiarato di non usarle.

Lettere	Numero rispondenti
Sì	14
No	5
Non hanno risposto	1

Tabella 15: lettere

Sono rivolte anche queste per la maggior parte al partner, figli, genitori, un detenuto ha specificato che le invia al padre, in misura minore ai fratelli\ sorelle, amici e parenti, un detenuto ha barrato la casella “altro” specificando “tutti”. È stata posta poi la domanda “Si sente libero di scrivere ciò che vuole nelle lettere?” il 70% (14) ha dichiarato di sentirsi libero, un detenuto non ha risposto, un altro ha indicato la casella “non sempre” e infine altri due la casella “mai” aggiungendo l’avverbio “quasi”.

Libertà di scrivere le lettere	Numero rispondenti
Sì	16
Non sempre	1
Mai	2
Non hanno risposto	1

Tabella 16: libertà di scrivere

La penultima domanda chiede di specificare il perché della mancanza di libertà nello scrivere le lettere:

- “Non scrivo lettere”;
- “Possono capire il contrario ”;
- “Non scrivo a nessuno perché non so a chi scrivere” (le risposte dei detenuti sono state riportate integralmente anche con i relativi errori);
- “Perché non ricevo nessuna lettera”;
- “Perché non mi piace scrivere”.

L’ultima domanda chiede come il sistema carcerario possa migliorare il rapporto tra padre e figlio, anche in questo caso non era richiesta una risposta multipla, tuttavia alcuni hanno espresso più opzioni.

Di seguito viene riportato il grafico:




Figura 13: grafico ad imbuto

Il suggerimento che emerge dalle risposte è di avere più colloqui e più tempo a disposizione per gli stessi, inoltre si può notare come il detenuto ha il desiderio di avere un contatto “fisico” e “visivo” maggiore rispetto all’ascolto derivante dalle telefonate. Chi ha risposto altro ha specificato: “Ottenere permessi più facilmente”, “da migliorare tutto”, “poter fruire colloqui in una aria verde” (le risposte dei detenuti sono state riportate integralmente anche con i relativi errori).

Dal campione di detenuti analizzato si rileva che la maggior parte degli stessi ha un grado di istruzione basso, prima di entrare in carcere era occupato e viveva con il partner e i propri figli. Inoltre la permanenza in carcere ha influito poco sul cambiamento dei rapporti con i figli. La “vicinanza” con i propri figli e cari è ottemperata, nei limiti consentiti dal regolamento penitenziario, attraverso i colloqui, mezzo che quasi tutti i detenuti utilizzano per vedere i propri congiunti. I detenuti vorrebbero più tempo e colloqui a disposizione, questo fa capire l’importanza di come il contatto sia essenziale per mantenere un rapporto con l’esterno. Altri strumenti utilizzati sono le telefonate, di cui i detenuti ne fanno largo uso, nonostante il tempo sia breve e le lettere, mezzo per sfogare i propri

sentimenti e vissuti, sono poco utilizzate in quanto non tutti potrebbero “saper scrivere” e far comprendere bene lo scritto.

CONCLUSIONI

Un carcere umano è un carcere che non spezza i legami familiari, che non separa ineluttabilmente i genitori dai propri figli e che non interrompe i rapporti tra il detenuto e gli unici punti di riferimento della sua vita, i quali, una volta scontata la pena, saranno i primi ad accoglierlo e soprattutto sostenendo un caro nella detenzione potrebbero aiutarlo nel reinserimento sociale, e inoltre, concentrarsi sui legami familiari può ridurre la recidiva dei detenuti e evitare che la carriera deviante del padre venga ripercorsa dal figlio.

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di dare visibilità ad un rapporto, quello tra padre detenuto e figli, di cui molto spesso non si parla. Ho cercato di dimostrare che mantenere la relazione tra padre e figli è molto importante sia per non compromettere quella sfera di diritti propri dell'uomo che non sono sempre definibili giuridicamente che neanche la detenzione può violare: il diritto a rimanere padri anche di fronte alla separazione forzata, il diritto all'affettività e all'educazione familiare, anche nella reclusione, il diritto alla verità anche se dolorosa molto spesso per i figli; sia, principalmente, per tutelare l'interesse del minore coinvolto, ma, molto spesso, erroneamente, si pensa che un genitore detenuto necessariamente sia un cattivo padre. Si rischia così di considerare incapace un genitore nel proprio ruolo anche nei casi in cui la potestà non sia nemmeno decaduta per legge. È doveroso dire la verità, anche dolorosa, ai propri figli, anche se piccoli, in modo tale che possano ricostruire, pezzo per pezzo, i rapporti lacerati con il loro genitore e accettare la situazione. Nel corso dei capitoli, ho cercato di evidenziare come il mantenimento dei legami familiari in carcere possa costituire una risorsa da molti punti di vista, sia come elemento di trattamento per il detenuto, il quale potendo avere contatti con i propri affetti può affrontare la pena come utile strumento per migliorare se stesso, sia come necessità per tutelare la famiglia e i figli del reo, che non riuscendo a mantenere dei legami con il proprio caro finiscono per divenire anch'essi delle vittime. Le istituzioni hanno il dovere di favorire le relazioni affettive e la realizzazione di processi di rieducazione, tenendo a mente che l'esperienza penitenziaria non può e non deve

essere causa dei nuovi disagi né per la società, né per i ristretti, né tantomeno per “le vittime dimenticate”. Detenuti lo si è, per un periodo di tempo limitato, a parte in casi di reati molto gravi e pene molto lunghe (tipo ergastolo), genitori per tutta la vita. Si rischia così di invertire un ruolo permanente, ovvero quello di genitore, con una qualifica temporanea dovuta alla detenzione. Quello del genitore è un mestiere difficile perché qualunque scelta egli faccia, questa volente o nolente si riversa sui figli. Anche quando il genitore ha commesso degli errori che lo hanno portato alla carcerazione, il suo rapporto con i figli va sostenuto. Non solo perché non devono ricadere gli sbagli dei genitori sui figli, ma anche perché madre o padre detenuti rimangono comunque elementi affettivi fondamentali ed insostituibili. Inoltre, bisogna pensare che la carcerazione non può essere motivo di ulteriore disagio o devianza per i congiunti. La famiglia, infatti, viene considerata solo come strumento funzionale al recupero del reo e non come soggetto meritevole di tutela. Il nostro ordinamento ha sicuramente, nel corso degli anni, abbandonato la concezione di una pena meramente afflittiva per abbracciare l’idea per cui la pena deve avere un fine rieducativo e risocializzante, anche se sembrerebbe svolgere una funzione contenitiva. Il detenuto diventa concretamente ristretto e impossibilitato nell’incontrare i propri cari con i quali aveva un legame prima dell’ingresso all’interno del sistema carcerario e questo lo immobilizza facendolo sentire impotente. Tutto ciò può portare la persona ad un processo di infantilizzazione, perdendo quindi il proprio ruolo paterno, la propria responsabilità personale e genitoriale, il padre torna ad essere un bambino, torna in un sistema educativo in cui sono le regole a comandare. Per recuperare una dimensione affettiva tra padri e figli sono sicuramente necessari luoghi, tempi e attenzioni totalmente lontani da quelli offerti dal carcere, che possano permettere al genitore detenuto di essere ancora presente e mantenere una continuità dei legami che possa restituirgli la propria responsabilità e la propria capacità. Il ruolo paterno quindi non deve essere distrutto, ma deve essere supportato e accompagnato in un momento di difficoltà come la reclusione. Il ruolo della partner diviene molto importante e soprattutto una fonte di energia necessaria al

mantenimento dei fili relazionali con i figli, alla condivisione delle responsabilità genitoriali, di verità relative alla propria detenzione, di riconoscimento rispetto ai propri sbagli, ci sono però molti partner che non si prendono questa responsabilità. Anche il legame con i figli, poi, viene danneggiato in quanto molti di essi si trovano in un periodo critico, quale l'adolescenza in cui entrambe le figure genitoriali dovrebbero giocare un ruolo importante anche per la sua crescita e sostenerlo nelle sue scelte. L'ampliamento del numero e durata delle telefonate può per esempio aiutare la comunicazione affettiva con i propri cari. Con la Legge dell'ordinamento penitenziario del 1975, il detenuto viene visto e trattato, per la prima volta, come persona e il tema della famiglia e della genitorialità iniziano ad acquisire importanza. Il genitore detenuto deve quindi trovare sostegno all'interno del carcere in un percorso che lo renda responsabile, che lo aiuti ad essere consapevole del ruolo che può ancora ricoprire all'interno della vita familiare. Il mantenimento dei legami familiari in carcere può costituire una risorsa da molti punti di vista, sia come elemento di trattamento per il detenuto, il quale potendo avere contatti con i propri affetti può affrontare la pena come utile strumento per migliorare sé stesso, sia come necessità per tutelare la famiglia e i figli del reo, che non potendo mantenere dei legami con il proprio caro finiscono per divenire anch'essi delle vittime. Bisogna ricordare che la detenzione del padre è per un figlio un vero e proprio trauma, rappresenta lo spezzarsi di un legame che se non viene sostenuto, può venirsi a configurare come una "rottura" nella continuità della propria personalità, destabilizzando di conseguenza anche l'equilibrio psichico del figlio. Occorrerebbero leggi più mirate alla figura paterna, non ritenendola marginale rispetto quella della madre (la madre detenuta ha molte più agevolazioni), eviterebbe così il rischio di recidiva del reo e, quindi, la pena sarebbe veramente rieducativa e risocializzativa. Ora tocca all'Ordinamento Penitenziario tenere il padre in maggiore considerazione.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

“*La Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti*”. Disponibile sul sito: [https://www.giustizia.it/giustizia/protected/996592/0/def/ref/NOL996155/#:~:text=La%20Carta%20dei%20figli%20dei%20genitori%20detenuti%20riconosce%20formalmente%20il,istituisce%20un%20Tavolo%20permanente%20\(Art.230/2000\).](https://www.giustizia.it/giustizia/protected/996592/0/def/ref/NOL996155/#:~:text=La%20Carta%20dei%20figli%20dei%20genitori%20detenuti%20riconosce%20formalmente%20il,istituisce%20un%20Tavolo%20permanente%20(Art.230/2000).)

Aliprandi Damiano (2016). “*Fare l’amore in carcere. Entro la prossima estate sarà legale*”. Iniziativa Laica. Disponibile sul sito: <http://www.iniziativalaica.it/?p=31262>

Aliprandi Damiano (2019). “*Il detenuto non perde il diritto di essere papà*”. Il Dubbio. Disponibile sul sito: <https://www.ildubbio.news/2019/04/03/il-detenuto-non-perde-il-diritto-di-essere-papa/>

Baer Demelza, Bhati Avinash, Brooks Lisa, Castro Jennifer, La Vigne Nancy, Kamala Mallikkane, Naser Rebecca, Osborne Jenny, Roman Caterina, Roman John, Rossman Shelli, Solomon Amy, Visher Chrisy, Winterfied Laura (2006). “*Understanding the Challenges of prisoner reentry: research findings from the Urban Institute’s prisoner reentry Portfolio*”. Urban Institute.

Baldissera Giulia (2019). “*Genitorialità in carcere: il diritto del genitore detenuto di mantenere il legame con il figlio e superiore interesse del minore, tra legislazione nazionale e sovranazionale*”. Ius Itinere. Disponibile in: <https://www.iusinitinere.it/genitorialita-in-carcere-23184>

Bambinisenzasbarre (2018). “*3 rinnovo della carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti*”. Disponibile sul sito: <https://www.bambinisenzasbarre.org/3-rinnovo-della-carta-dei-diritti-dei-figli-dei-genitori-detenuti/>

Bargiacchi Carlotta (2002). “*Quadro normativo generale. Le relazioni familiari nella normativa penitenziaria*”. Adir L’altro diritto. Disponibile sul sito: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2002/bargiacchi/cap1.htm>

Barone Antonella (2019). “ ‘Come a casa’, il metodo per dire a un bimbo che suo padre è in prigione”. Quotidiano del Ministero della Giustizia. Disponibile sul sito: <https://www.gnewsonline.it/il-viaggio-di-cora-e-la-verita-che-non-fa-male/>

Bianchi & Fregoni (2013). “*Figli e genitori detenuti : curare il diritto alla relazione in carcere*”. Disponibile sul sito: https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/welfare_e_pari_opportunita/archivio/Minori_Famiglia_Archivio/Spazio_Neutro/doc/sn_figli_e_genitori_detenuti_ok.pdf

Bouregba Alain (2002a). “*Le difficoltà di assumere ruoli e funzioni familiari per i padri detenuti*”, in Atti della Giornata di studi “*Carcere: gli affetti. L’affettività e le relazioni famigliari nella vita delle persone detenute*”, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2012. Disponibile in: <http://www.ristretti.it/convegni/affettivita/documenti/bouregba.htm>

Bouregba Alain (2005b). “*I legami familiari alla prova del carcere*”. Milano, Bambinisenzasbarre.

Bouregba Alain (2007d). Quaderno 1- “*Quando il genitore è in carcere l’impatto sul bambino*”. Milano, Bambinisenzasbarre. Disponibile in: http://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/2619333.quaderno%201.pdf?mediaid=2403510

Bouregba, Alain (2007C). “*Figli di genitori detenuti. Prospettive europee di buone pratiche*”. Milano, Bambinisenzasbarre.

Brunetti Carlo (n.d.) “*Il diritto all’affettività per le persone recluse*”. (da pagina 107-124) disponibile sul sito: http://ristretti.it/commenti/2009/ottobre/pdf3/articolo_bunetti.pdf

Brunton-Smith Ian & McCarthy Daniel J. (2016). “*The effects of prisoner attachment to family on re-entry outcomes: a longitudinal assessment.*” British journal of criminology

Burgess-Proctor Amanda, Huebner Beth M., Durso Joseph M. (2016). “ *Comparing the effects of maternal and paternal incarceration on adult daughters’ and sons’ criminal justice system involvement.*” A gendered pathways analysis. International association for correctional and forensic psychology. (Vol. 43).

Cacialli Lidia (n.d.). ‘ *Figli di detenuti: l’importanza della relazione*’. Istituto di studi sulla Paternità. Disponibile sul sito: <http://lnx.ispitalia.org/archives/article/figli-di-detenuti-limportanza-di-una-relazione>

Calabrò Valentina (2010), “ *Gli affetti reclusi. Le conseguenze della negazione su adulti e minori*”. [Tesi di laurea]

Castiglioni L., Mariotti S., (1994). “ *Il vocabolario della lingua latina*”. Torino, Loescher Editore.

Ciambriello Samuele (2020). ‘ *Affettività e carcere conciliabili: certezza e qualità della pena*’. Quotidiano di Salerno e provincia. Disponibile sul sito: <https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/affettivit%C3%A0-e-carcere-conciliabili-certezza-e-qualit%C3%A0-della-pena-1.2373125>

Ciambriello Samuele (2020). ‘ *Salviamo gli affetti dei reclusi con aree verdi e detenzione domiciliare*’. Il Riformista. Disponibile sul sito: <https://www.ilriformista.it/salviamo-gli-affetti-dei-reclusi-con-aree-verdi-e-detenzione-domiciliare-168414/#:~:text=Carcere%20e%20affettivit%C3%A0%20sembrano%20due,tem po%20che%20nega%20la%20vita.>

Ciambriello Samuele (2020). “ *Carcere e affettività non sono inconciliabili*” . Ristretti Orizzonti. Disponibile sul sito: http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87730:carcere-ed-affettivita-non-sono-inconciliabili&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

Cogliandro Maria Giovanna (2019). “ *Un genitore che da amore è sempre un buon genitore, anche se detenuto*”. Riviera. Disponibile sul sito:

<https://larivieraonline.com/%E2%80%9Cun-genitore-che-d%C3%A0-amore-%C3%A8-sempre-un-buon-genitore-anche-se-detenuto%E2%80%9D>

Della Bella A. (n.d.). ‘*Riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute: uno sguardo all’esperienza francese*’. Disponibile sul sito: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato3.pdf

Di Mauro Lillo (2012). Interventi sul tema “*Genitorialità in carcere e diritti dei figli dei detenuti*”, al convegno nazionale *Genitorialità in carcere e diritti dei figli dei detenuti*, Roma.

DPR 5 giugno 2012, n. 136 “*Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato*”.

Emili Francesca, (con i contributi di) Filippi Fabiana, Magro Tiziana, Ballico Marco (2020). “*Padri dentro. La paternità in carcere, tra educazione e socioterapia*”. Libreria-universitaria, Padova.

Filosa Anna Maria (2009). “*Istituti carcerari: il diritto all’umanità*”. OverLex Portale Giuridico. Disponibile sul sito: <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2141>

Flynn Catherine, Browyn Naylor, Fernandez Arias Paula (2016). “*Responding to the needs of children of parents arrested in Victoria, Australia. The role of the adult criminal justice system.*” Anzson, Australian & New Zeland journal of criminology. (Vol. 49(3))

Forcillo Silvano (2010). “*I bambini difficili ‘Figli di genitori detenuti*”. Il Mediano. Disponibile sul sito: <https://www.ilmediano.com/I-BAMBINI-DIFFICILI-FIGLI-DI-GENITORI-DETENUTI/>

Foucault Michel (1975). “*Sorvegliare e punire*”. Torino, Einaudi.

Fresu Nicola (2019). “*La tutela dell’effettività emotiva e della sessualità : un approfondimento normativo*”. Disponibile sul sito: [https://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/Anno%20XX,%20n_2/Dott_%20Nicola%20Fresu\(2\).pdf](https://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/Anno%20XX,%20n_2/Dott_%20Nicola%20Fresu(2).pdf)

Garante infanzia (2018). “ *Rinnovata la carta dei diritti dei figli di detenuti* ”. Disponibile sul sito: <https://www.garanteinfanzia.org/news/rinnovata-la-carta-dei-diritti-dei-figli-di-detenuti>

<https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/908-carcere-e-affettivita>

Insorgenze (2012), “ *La domandina* ”. Disponibile sul sito: [https://insorgenze.net/2012/08/04/la-](https://insorgenze.net/2012/08/04/la-domandina/#:~:text=Stiamo%20parlando%20del%20%E2%80%9Cmodulo%20393,per%20comunicare%20con%20l'amministrazione.https://www.giustizia.it/giustizia/protected/996592/0/def/ref/NOL996155/#:~:text=La%20Carta%20dei%20figli%20dei%20genitori%20detenuti%20riconosce%20formalmente%20il,istituisce%20un%20Tavolo%20permanente%20(Art.)

[domandina/#:~:text=Stiamo%20parlando%20del%20%E2%80%9Cmodulo%20393,per%20comunicare%20con%20l'amministrazione.https://www.giustizia.it/giustizia/protected/996592/0/def/ref/NOL996155/#:~:text=La%20Carta%20dei%20figli%20dei%20genitori%20detenuti%20riconosce%20formalmente%20il,istituisce%20un%20Tavolo%20permanente%20\(Art.](https://insorgenze.net/2012/08/04/la-domandina/#:~:text=Stiamo%20parlando%20del%20%E2%80%9Cmodulo%20393,per%20comunicare%20con%20l'amministrazione.https://www.giustizia.it/giustizia/protected/996592/0/def/ref/NOL996155/#:~:text=La%20Carta%20dei%20figli%20dei%20genitori%20detenuti%20riconosce%20formalmente%20il,istituisce%20un%20Tavolo%20permanente%20(Art.)

Iori Vanna, Augelli Alessandra, Bruzzone Daniele, Musi Elisabetta (2012). “ *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini* ”. FrancoAngeli, Milano.

Kroll Mary E., Carson Claire, Redshaw Maggie, Quigley Maria A. (2016). “ *Early father involvement and subsequent child behaviour at ages 3, 5 and 7 years: prospective analysis of the UK millennium cohort study.* ” Plos one

L'altro Diritto (2016). “ *Quadro normativo generale. Le relazioni familiari nella normativa penitenziaria* ”.

La Vigne Nancy G., Naser Rebecca L., Brooks Lisa E., Castro Jennifer L. (2005). “ *Examining the effect of incarceration and in-prison family contact on prisoners' family relationships.* ” (Vol. 21) Journal of contemporary criminal justice

Legge 26 Luglio 1975, n. 354 “ *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure* ”.

Lisi Andrea, Grattagliano Ignazio, Berlingiero Isabella, Catanesi Roberto (2016). “ *‘Cuore oltre le sbarre’ : studio pilota sulla paternità in carcere* ”. Rassegna italiana di criminologia.

Milazzo Sofia & Zammitti Barbara (n.d.). “ *Affettività e carcere Studio qualitativo sulla popolazione in regime di detenzione presso la casa circondariale ‘Cavadonna’ di Siracusa*”. (da pagina 97-105) disponibile sul sito: <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/748126.pdf>

Ministero della Giustizia (2009). “ *Circolare 10 dicembre 2009- PEA 16/2007, Trattamento penitenziari e genitorialità- percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto* ”.

Ministero della Giustizia (2013). “ *Le dimensioni dell’affettività*”. Disponibile sul sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_15&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2&facetNode_2=3_1&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS957862

Ministero della Giustizia (2018), “ *Le telefonate*”. Disponibile sul sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_7.wp

Ministero della Giustizia (2021). “ *Casa Circondariale di Crotone*”. Disponibile sul sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII173324

Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (2013). “ *Carta dei Diritti e dei Doveri dei Detenuti e degli Internati* ”. Disponibile sul sito: http://www.ristretti.it/commenti/2013/aprile/pdf6/carta_diritti_doveri.pdf

Ministero della Giustizia, Ufficio IV. “ *Osservazione e trattamento intramurale*”. Circolare DAP

Mondadori Education (n.d.). “ *La Costituzione italiana*”. Disponibile sul sito: https://ms-mms.hubscuola.it/public/3266278/cdi-3270689/costituzione_italiana_commentata/costituzione_italiana_commentata/articoli/art32.html

Mosca Alessandra (2020). “ *La genitorialità incarcerata*”. Disponibile sul sito: <https://www.stateofmind.it/2020/03/carcere-genitorialita/>

Ordinamento penitenziario (L N. 354/75) e Regolamento di esecuzione (DPR n. Palmisano Roberta (2020). “*Carcere e affettività*”. Disponibile sul sito:

PolPen la Voce della Polizia Penitenziaria (2015), “*Pc in cella per i detenuti e skype per i colloqui*”.

Protocollo di intesa 21 marzo 2014 “*La Carta dei figli di genitori detenuti*”.

Rega Cosimo (2012). “*Sumino ‘o Falco. Autobiografia di un ergastolano*”. Robin edizioni, Roma

Ristretti (2010). “*Famigliari di detenuti e famigliari di vittime: un destino comune di sofferenza*”.

Ristretti (2016), (a cura della Redazione). “*Papa Francesco e le famiglie delle persone detenute*”.

Ristretti (n.d.). “*I permessi premio (art. 30 ter O.P.)*”. Disponibile sul sito: <http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/esterna/permessi30ter.htm#:~:text=Ai%20condannati%20che%20hanno%20tenuto,affettivi%2C%20culturali%20e%20di%20lavoro.>

Ristretti Orizzonti (2004). “*L’amore al tempo di galera*”. Associazione *Il Granello di Senape*. (Introduzione di Edoardo Albinati).

Ristretti Orizzonti (2011), “*Genitori in carcere: i figli devono sapere tutta la verità*”. Disponibile sul sito: http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11145%3Agenitori-in-carcere-i-figli-devono-sapere-tutta-la-verita&catid=16%3Anotizie-2010&Itemid=180

Ristretti orizzonti (n.d.) “*L’affettività in carcere: una necessità o un privilegio? (detenuti Carinola)*”. Disponibile sul sito: http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18315:laffettivita-in-carcere-una-necessita-o-un-privilegio-detenuti-carinola&catid=214:articoli&Itemid=310

Riva Giorgio (2019). “*Quei papà che per non dire ai figli di essere in carcere li fanno annegare in un mare di bugie*”. Disponibile sul sito:

<https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/09/30/news/figli-detenuiti-carcere-doppia-condanna-1.338968>

Rivista di scienze sociali (2011). “*Dal Corpo al non corpo in una istituzione totale: il carcere – Foucault e Goffman*”. Disponibile sul sito: <https://www.rivistadiscienzesociali.it/il-corpo-non-corpo-in-una-istituzione-totale-il-carcere/>

Rosati Francesca (n.d.). “*Quando papà è in carcere (n. 02\10 e 03\10)*”. Disponibile sul sito: <http://lnx.ispitalia.org/quando-papa-e-in-carcere-n-0210-e-0310/>

Salveti Michela (2016). “Padre e figlio: un legame oltre le sbarre”. *Giurisprudenza Penale* disponibile sul sito: [file:///C:/Users/Utente/Downloads/Standard%20redazionali%20per%20citazioni%20bibliografiche%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Utente/Downloads/Standard%20redazionali%20per%20citazioni%20bibliografiche%20(1).pdf)

Senato della Repubblica (n.d.). “*La Costituzione*”. Disponibile sul sito : https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32#:~:text=La%20Repubblica%20tutela%20la%20salute,non%20per%20disposizione%20di%20legge.

Sette Raffaella (2017). “*Detenuti e prigionieri. Sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali*”. FrancoAngeli, Milano.

Sette Raffaella (2020). [Slide Power point della lezione di Sociologia Criminale] Università di Bologna.

Solimano Marco (2015). “*Il diritto di amare e di essere amati*”. Magazine culturale del comune di Livorno. Disponibile sul sito: http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=832&lang=it

Taurino Alessandro, Grattagliano Ignazio, Pietralunga Susanna, Petri Elisabetta, Pasceri Maria, Lacalandra Giuliana, Cassibba Rosalinda (n.d.). “*Genitorialità in condizioni di rischio: essere padri in carcere*”. Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Trincherò Roberto (2004). “ *Fasi della costruzione del questionario* ”. Pedagogia sperimentale online. Disponibile sul sito: http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx?mod=4&uni=2&arg=2&pag=1#:~:text=La%20definizione%20delle%20variabili%20di,vengono%20anche%20dette%20variabili%20ascritte.

Wikipedia l'enciclopedia libera (2020). “ *Nonluogo* ”. Disponibile sul sito: <https://it.wikipedia.org/wiki/Nonluogo>

Wikipedia l'enciclopedia libera (2020). “ *Covid-19.* ” Disponibile sul sito: <https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19>

Zampogna Maria Teresa & Meazza Lorenzo Nicolò (n.d.). “ *La tutela del rapporto genitoriale tra i padri detenuti in custodia cautelare e i figli minori: profili di illegittimità costituzionale* ”. Disponibile sul sito: http://www.ristretti.it/commenti/2017/maggio/pdf10/articolo_zampogna.pdf

(A cura di) Andolfi Maurizio, Mazzoni Silvia, Mascellani Anna (2021). “ *La ferita familiare del divorzio* ”. FrancoAngeli, Milano. Disponibile sul sito: https://books.google.it/books?id=-EAoEAAAQBAJ&pg=PT128&lpg=PT128&dq=%E2%80%9CEsser+padri+%C3%A8+una+cosa+importantissima,+molto+pi%C3%B9+dell%E2%80%99esser+madri:+le+quali+madri,+per+molti+aspetti+nascono,+mentre+padri+si+diventa%E2%80%9D&source=bl&ots=E_d-YboJwi&sig=ACfU3U2ItUaMbPggQhHC_01oMqADg3JTDw&hl=it&sa=X&ved=2ahUK-EwiG0sznk6PwAhUMDuwKHZPRDngQ6AEwAXoECAIQAw#v=onepage&q&f=false

SITOGRAFIA

www.ristretti.it

www.giustizia.it

www.altrodiritto.unifi.it

www.bambinisenzasbarre.org

www.giurisprudenzapenale.com

www.garantedellinfanzia.org

ALLEGATO

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economia

Bologna, 9 Dicembre 2020

Alla c.d.

Dott.ssa. Caterina Arrotta

Direttore Casa Circondariale Crotone

Contrada Passovecchio, Crotone

Gentilissimo Direttore della Casa Circondariale di Crotone,
sono Raffaella Sette, docente di Sociologia Criminale, presso il corso di laurea in “Servizio Sociale” dell’ Università di Bologna.

La mia laureanda Rebecca Olivadese, ha avvisato un progetto di tesi di laurea in tema “Legami oltre le sbarre: essere padri in Carcere”. L’obiettivo del progetto è quello di analizzare la figura del padre detenuto con particolare riferimento al rapporto con i figli. La metodologia della ricerca prevede, attraverso questionari somministrati ed elaborati rigorosamente in forma anonima, l’analisi dei dati relativi ai detenuti padri di codesto istituto penitenziario. A tal fine Le chiedo cortesemente che la mia laureanda possa sottoporre il suddetto questionario ai detenuti per la conclusione del suo lavoro.

Certa della Sua preziosa collaborazione, La ringrazio e Le porgo i migliori saluti.

Prof.ssa Raffaella Sette

Ordinario in “Sociologia giuridica, delle devianze e mutamento sociale”

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna